

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—

740° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE 1991

—

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	3
7 ^a - Istruzione	»	8
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	31
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	44
10 ^a - Industria	»	49
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	52

Organismi bicamerali

Interventi nel Mezzogiorno	<i>Pag.</i>	56
----------------------------------	-------------	----

Sottocommissioni permanenti

10 ^a - Industria - Pareri	<i>Pag.</i>	70
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri	»	71

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	72
--------------------	-------------	----

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE 1991

378^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
VETERE

Intervengono i sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia Coco e per gli affari regionali e le riforme istituzionali D'Onofrio.

La seduta inizia alle ore 10.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 1991, n. 292, recante disposizioni in materia di custodia cautelare, di avocazione dei procedimenti penali per reati di criminalità organizzata e di trasferimenti di ufficio di magistrati per la copertura di uffici giudiziari non richiesti (2978)
(Parere alla 2^a Commissione: esame e rinvio)

Introduce l'esame il senatore MURMURA, ricordando che il decreto, sul quale la Commissione ha ieri espresso parere favorevole circa la sussistenza dei requisiti di costituzionalità, reca disposizioni in ordine principalmente a tre argomenti: la ridefinizione della disciplina della decorrenza dei termini sulla custodia cautelare, l'introduzione di una nuova ipotesi di avocazione da parte del procuratore generale in relazione alle esigenze di coordinamento delle indagini su fenomeni di criminalità organizzata e il trasferimento d'ufficio dei magistrati nelle sedi giudiziarie rimaste vacanti. Su quest'ultimo aspetto, egli sottolinea l'esigenza di pervenire ad una revisione globale della normativa, ispirata a criteri di maggior rigore. Va infatti lamentata la facilità con la quale il Consiglio superiore della magistratura ha disposto, anche recentemente, il trasferimento di magistrati da sedi situate in zone particolarmente esposte all'infiltrazione mafiosa. Andrebbe ad esempio ripresa la proposta, già avanzata dal ministro Vassalli, di subordinare il trasferimento da tali sedi alla contestuale copertura del posto che si renderebbe così vacante.

Le disposizioni introdotte dal decreto-legge sono comunque largamente condivisibili; peraltro, si sarebbe potuto, anche in passato, in base alla legislazione vigente, provvedere alla copertura degli uffici giudiziari con carenze di personale, utilizzando in primo luogo i numerosi magistrati, di grande esperienza e preparazione professionale,

adibiti a compiti diversi da quelli giurisdizionali, in particolare presso l'Amministrazione di grazia e giustizia.

Per quanto riguarda le disposizioni in materia di termini della custodia cautelare, osserva preliminarmente che sarebbe stata preferibile, ai fini interpretativi, l'adozione di una diversa tecnica di redazione delle norme, procedendo ad una completa riscrittura degli articoli del codice di procedura penale da modificare. Nel merito, è preoccupante la tendenza ad intervenire con continue modifiche (spesso contraddittorie l'una con l'altra) sulla disciplina dei termini della custodia cautelare, senza affrontare alla radice le questioni inerenti la speditezza e la trasparenza del rito penale. A tale proposito, ci si può utilmente richiamare al dibattito svoltosi nella giornata di ieri presso la Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari, nel corso del quale è stata stigmatizzata la macchinosità e l'inadeguatezza delle attuali procedure di formazione delle prove.

È pertanto opportuno rivolgere un invito alla Commissione di merito, affinché essa valuti attentamente tale questione, pervenendo eventualmente alla formulazione di proposte di modifica della vigente legislazione, anche per superare la logica dell'emergenza, che costituisce il presupposto essenziale dell'intero decreto-legge.

Sono in linea generale condivisibili le disposizioni sulla avocazione da parte del procuratore generale in relazione ad esigenze di coordinamento delle indagini; va tuttavia richiamata l'attenzione sul fatto che non sempre in passato questo istituto è stato bene utilizzato.

In conclusione egli ritiene che possa essere espresso un parere positivo, integrato dalle osservazioni esposte, sul provvedimento. Esso, infatti, può costituire una risposta efficace rispetto all'aggravarsi delle condizioni dell'ordine pubblico nelle regioni meridionali, soprattutto se si adottano misure finalizzate a migliorare l'efficienza e la professionalità delle forze di pubblica sicurezza.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991) (2931), approvato dalla Camera dei deputati.

(Rinvio dell'esame)

Il senatore GALEOTTI propone che l'esame del disegno di legge comunitaria per il 1991 inizi successivamente all'acquisizione dei prescritti pareri, in considerazione della complessità delle materie disciplinate dal progetto, che coinvolge la competenza di quasi tutte le Commissioni permanenti.

Conviene il presidente VETERE, il quale assicura il senatore Galeotti che la Presidenza ha già provveduto ad interpellare a tal fine le Commissioni permanenti, raccomandando l'espressione di pareri puntuali ed analitici, secondo la positiva esperienza dell'anno passato.

Deputati Martinazzoli ed altri: Delega al Governo per l'emanazione di norme sul processo amministrativo dinanzi ai tribunali amministrativi regionali, al Consiglio di Stato ed al Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, nonché sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e sui ricorsi amministrativi (1912), approvato dalla Camera dei deputati.

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il relatore ACQUARONE informa la Commissione che il Comitato ristretto incaricato dell'esame del testo, ha discusso alcuni emendamenti, riguardanti, per la maggior parte, lo svolgimento del processo in primo grado. Restano da approfondire gli aspetti riguardanti il processo d'appello e quello di esecuzione.

Il senatore GALEOTTI propone, a nome del Gruppo comunista-PDS, che, a partire dalla prossima settimana, la Commissione riprenda l'esame del provvedimento in titolo, procedendo all'esame degli articoli.

Conviene la Commissione.

Bertoldi ed altri: Integrazioni e modifiche alla legislazione recante provvidenze a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista K.Z. (379)

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 1° agosto 1991.

Il presidente VETERE informa la Commissione che non è ancora intervenuto il trasferimento del disegno di legge alla sede deliberante, richiesto dalla Commissione nella richiamata seduta.

Il senatore GALEOTTI osserva che le eventuali obiezioni relative alla copertura finanziaria erano state già risolte con l'espressione del parere della Commissione bilancio. Tale parere, ricorda, risultava favorevole subordinatamente all'accoglimento dell'emendamento 3.2 del senatore Sposetti, recante una nuova norma di copertura. Sottolineata quindi l'esigenza di pervenire comunque ad una rapida approvazione del provvedimento, presentato il 5 agosto 1987, propone di concludere l'esame in sede referente.

Conviene la Commissione.

Non essendo stati presentati emendamenti agli articoli 1 e 2, viene quindi accolto l'emendamento 3.2. Si intende pertanto assorbito l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Bertoldi.

La Commissione, all'unanimità, conferisce quindi al relatore, senatore Lombardi, il mandato di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 379.

Marinucci Mariani: Modificazioni alla legge 5 marzo 1977, n. 54, recante disposizioni in materia di giorni festivi; ripristino della festività del 2 giugno (203)

Gualtieri ed altri: Modifica alla legge 5 marzo 1977, n. 54, per il ripristino della festività nazionale del 2 giugno (2310)

Boldrini ed altri: Modifiche della legge 5 marzo 1977, n. 54, e ripristino della festività nazionale del 2 giugno (2360)
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 luglio 1991.

Il senatore CABRAS, nel riassumere le considerazioni già svolte nelle precedenti sedute, ricorda che il parere espresso dalla Commissione bilancio – favorevole a condizione che gli effetti prodotti dalla introduzione della nuova festività siano compensati riducendo di una unità le sei giornate di riposo attualmente previste dalla legge n. 937 del 1977 per i dipendenti civili e militari dello Stato – investe un problema di non facile soluzione. Non sembra infatti proponibile la soppressione di altra festività civile, nè di alcuna delle festività religiose, che costituiscono materia oggetto di intese tra lo Stato e la Chiesa cattolica, come previsto dall'articolo 6 della legge 121 del 1985.

Il presidente VETERE suggerisce di procedere ad una opportuna pausa di riflessione, espungendo nel frattempo i disegni di legge dall'ordine del giorno della Commissione.

Concorda il senatore GALEOTTI.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,45.

EMENDAMENTI

Bertoldi ed altri: Integrazioni e modifiche alla legislazione recante provvidenze a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista K.Z. (379)

Art. 3.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 300.000.000 a decorrere dall'anno finanziario 1991, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1991-1993 al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Espletamento di prove selettive per l'inquadramento nella qualifica funzionale superiore del personale dei Ministeri in possesso di determinati requisiti"».

3.1

BERTOLDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.500 milioni a decorrere dall'anno 1991, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1991-1993 al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando quanto all'anno 1991 l'accantonamento "Espletamento di prove selettive per l'inquadramento nella qualifica funzionale superiore del personale dei Ministeri in possesso di determinati requisiti" e quanto agli anni 1992 e 1993 parzialmente utilizzando l'accantonamento "Riforma della dirigenza statale"».

3.2

SPOSETTI

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE 1991

306^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
SPITELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Brocca.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

Chiarante ed altri: Norme per l'innalzamento dell'obbligo scolastico e per il riordino dell'istruzione secondaria superiore (428)

Manzini ed altri: Prolungamento dell'istruzione obbligatoria (829)

Manieri ed altri: Norme sul prolungamento dell'obbligo scolastico (1187)

Gualtieri ed altri: Nuova disciplina dell'obbligo scolastico (1226)

Filetti ed altri: Ristrutturazione dell'ordinamento della scuola media superiore (1812)

Mezzapesa: Norme sull'ordinamento della scuola secondaria superiore e sul prolungamento dell'istruzione obbligatoria (2343)

e connesse petizioni n. 10 e n. 269

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge n. 2343, adottato come testo base, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri, nella quale era proseguito l'esame dei subemendamenti riferiti all'articolo aggiuntivo proposto dal relatore dopo l'articolo 2 (emendamento 2.9).

Il senatore VESENTINI svolge alcune considerazioni sull'emendamento 2.9/35 (illustrato dal senatore Strik Lievers nella seduta pomeridiana di ieri), sostenendo di condividere lo spirito dell'emendamento ma di avere alcune riserve riguardo alla forma.

Il senatore BOMPIANI si associa alle valutazioni del senatore Vesentini, sottolineando l'importanza di chiarire le attribuzioni del

Ministro della pubblica istruzione in materia di modulazione dei programmi di studio.

Il senatore NOCCHI esprime un giudizio negativo sull'emendamento, poichè sembra riproporre surrettiziamente quella marcata differenziazione dei percorsi formativi sin dal biennio, che invece la riforma doveva superare.

Dopo che il senatore AGNELLI Arduino si è associato alle considerazioni dei senatori Vesentini e Bompiani, il senatore STRIK LIEVERS si dichiara disponibile ad accogliere le variazioni di tipo formale suggerite.

Il relatore MEZZAPESA richiama l'attenzione della Commissione sul testo dell'emendamento 2.9/29 del Governo, che nella sostanza non differisce da quello proposto dal senatore Strik Lievers, tranne riguardo al carattere della norma che nel primo è facoltativa e nel secondo prescrittiva. Egli non condivide quindi l'emendamento 2.9/35, poichè non corrispondente allo spirito complessivo della riforma che, pur volendo garantire un'opportuna flessibilità, non può certo obbligare gli istituti scolastici a modificare programmi di studio stabiliti dalle leggi e dalle norme amministrative.

Il sottosegretario BROCCA condivide le osservazioni del relatore, pur riconoscendo la fondatezza di alcune esigenze rappresentate dal senatore Strik Lievers e in questa ottica propone un nuovo testo dell'emendamento 2.9/29.

Il senatore STRIK LIEVERS ringrazia il Sottosegretario per la disponibilità a modificare il testo ma non può dichiararsi soddisfatto, poichè la sostanza della sua proposta, felicemente individuata dal relatore Mezzapesa, non è stata accolta.

Sono quindi posti in votazione e respinti gli emendamenti 2.9/12 (illustrato ieri) e 2.9/35.

La senatrice ALBERICI dichiara il voto contrario del Gruppo comunista-PDS sull'emendamento 2.9/29 del Governo come da ultimo modificato poichè, pur essendo d'accordo sulla necessità di attribuire flessibilità alla scuola secondaria superiore, non ritiene possibile arrivare ad una specie di *deregulation* per cui tutto ciò che è definito nella legge potrà essere derogato. Tale norma è quindi in aperto contrasto con l'obiettivo di realizzare un biennio unitario - pur se non certo unico - e capace di adattarsi alle differenziate domande di formazione della società. Del resto le rimodulazioni dei programmi dei piani di studio potrebbero comunque essere realizzate in base alle norme sulle sperimentazioni attualmente in vigore.

Il senatore AGNELLI Arduino dichiara il voto favorevole del Gruppo socialista sull'emendamento 2.9/29, condividendo le ragioni sottese alla norma e spiegate in modo molto chiaro dal Sottosegretario.

Il senatore BOMPIANI esprime il proprio ringraziamento al Governo per aver recepito le esigenze emerse nel dibattito e, riferendosi all'intervento della senatrice Alberici, sostiene la necessità di superare l'ottica delle sperimentazioni, realizzando, attraverso l'attribuzione di una opportuna autonomia agli istituti scolastici, non la flessibilità ma piuttosto la possibilità di modulare i programmi di studio nell'interesse primario della scuola e degli studenti.

Viene quindi posto in votazione e approvato l'emendamento 2.9/29, come modificato.

Dopo che i proponenti hanno ritirato l'emendamento 2.9/13, viene posto in votazione ed approvato l'emendamento 2.9/30 del Governo, con il voto contrario dei Gruppi comunista-PDS, della Sinistra indipendente e federalista europeo.,

Dopo che i proponenti hanno ritirato gli emendamenti 2.9/23 e 2.9/14, viene posto in votazione ed approvato l'emendamento 2.9/31 del Governo.

Il senatore VESENTINI illustra l'emendamento 2.9/33, volto a sopprimere il comma 10 dell'emendamento 2.9 del relatore relativo all'insegnamento della religione cattolica. Si tratta a suo avviso di una norma pleonastica, poichè la materia è già disciplinata in altra sede.

Il senatore STRIK LIEVERS condivide le osservazioni del senatore Vesentini e non comprende la necessità di introdurre tale norma nel corpo della riforma della scuola secondaria superiore. Sembra quasi che la maggioranza voglia ribadire la scelta politica concordataria ma, trattandosi di una petizione di principio, non può che dissociarsi.

La senatrice ALBERICI ritiene condivisibili le argomentazioni dei senatori Vesentini e Strik Lievers, pur se la sua parte politica intende proporre una diversa soluzione al problema.

Il relatore MEZZAPESA ribadisce la sua posizione in merito e si dichiara contrario all'emendamento in discussione anche perchè in contrasto con il testo della riforma della scuola secondaria superiore approvato dal Senato nella IX legislatura.

La senatrice ALBERICI illustra l'emendamento 2.9/34, volto a sostituire il comma 10 dell'emendamento 2.9 con un nuovo testo che fa esplicito riferimento alle disposizioni del Concordato e delle intese con le altre confessioni in materia di insegnamento della religione cattolica. Ritiene che questa sia la dizione più corretta da inserire nell'ambito della legge di riforma della scuola secondaria superiore per evitare la puntuale ripetizione di tutte le regole vigenti in materia, dalle norme concordatarie alle sentenze della Corte costituzionale. Non condivide neanche l'indicazione della durata temporale dell'insegnamento della religione, poichè potrebbe surrettiziamente aggirare la norma concor-

dataria relativa all'annualità dell'esercizio del diritto di avvalersi o meno della religione cattolica.

Dopo che i proponenti hanno ritirato gli emendamenti 2.9/15 e 2.9/16, superati dal dibattito, il relatore MEZZAPESA esprime un giudizio contrario sull'emendamento testè illustrato, pur se ritiene a sua volta superflua l'indicazione temporale dell'insegnamento della religione, poichè risulta chiaro che dovrà prolungarsi per l'intero ciclo dei diversi percorsi formativi. Considera inoltre superfluo aggiungere l'aggettivo «cattolica», poichè nel testo governativo si intende far riferimento ad ogni tipo di confessione.

Il sottosegretario BROCCA condivide le argomentazioni del relatore e accogliendo le riserve sull'indicazione temporale dell'insegnamento modifica il testo dell'emendamento 2.9/32.

La senatrice ALBERICI, sulla scorta degli interventi del relatore e del Governo, dichiara di votare a favore sull'emendamento 2.9/33 dei senatori Vesentini e Strik Lievers.

Con successive votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 2.9/33 e 2.9/34 ed è approvato l'emendamento 2.9/32, come modificato.

Il PRESIDENTE, rispondendo ad una richiesta del senatore STRIK LIEVERS, avverte che l'emendamento 2.9/20 del senatore Fiocchi è da considerare decaduto.

Il senatore STRIK LIEVERS, a questo proposito, sottolinea che l'emendamento testè dichiarato decaduto d'iniziativa di un componente della maggioranza di Governo corrispondeva perfettamente alla posizione da lui sostenuta con l'emendamento 2.9/29/1 respinto e dichiara che avrebbe votato a favore.

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.9 del relatore, nel testo emendato.

La senatrice ALBERICI dichiara il voto contrario del Gruppo comunista-PDS sull'emendamento 2.9, che pone ad avviso della sua parte politica una grave ipoteca sul processo riformatore della scuola secondaria superiore, ed auspica che in Aula e presso la Camera dei deputati tale impostazione possa essere modificata. L'assetto ordinamentale e strutturale attribuito a questo importante segmento dell'istruzione non è condivisibile per molte ragioni, la più importante delle quali è la istituzionalizzazione della distinzione tra licei e istruzione professionale, rispetto alla quale non si è voluto fare quella scelta di qualificazione culturale da più parti richiesta, non soltanto nell'interesse delle giovani generazioni ma più in generale della società e del mondo del lavoro. Non si tratta soltanto di un problema di ordine ideologico ma della convinzione che occorre realizzare una scuola

diversa creando un biennio effettivamente comune a tutti i percorsi formativi e che le scelte della maggioranza sembrano ridurre ad una mera facciata. L'istituzione di un corso triennale dell'istruzione professionale costituisce un grave passo indietro anche rispetto alla realtà della sperimentazione avviata nell'ultimo decennio, scelta che la sua parte politica intende modificare nel prosieguo dell'*iter*, provocando un pronunciamento della Corte costituzionale qualora ciò non si realizzasse.

La posizione del Gruppo comunista-PDS è determinata anche dalla soluzione scelta dalla maggioranza per l'orario settimanale, che non corrisponde ad una seria valutazione dei contenuti dei diversi percorsi formativi e che è soltanto una fotografia anche peggiore dell'esistente. Le 19 ore destinate all'area comune degli insegnamenti nel biennio risulta troppo ridotto rispetto alla volontà di attribuire un qualificato impianto culturale alla scuola secondaria superiore. La sua parte politica non condivide neanche il rapporto tra area di insegnamenti comuni e di indirizzo, come individuato dalla maggioranza che non costituisce affatto una riforma dell'attuale sistema scolastico. Permarranno le difficoltà attualmente esistenti e la rigidità sostanziale dei diversi percorsi formativi nonostante lo sforzo per individuare meccanismi capaci di favorire i passaggi tra i diversi percorsi. Lamenta inoltre un eccesso di discrezionalità contenuto nei commi 3, 4, 5 e 6 della proposta governativa che manterrà di fatto una gestione centralistica della scuola mentre sarebbe stato preferibile approfondire il problema della flessibilità dei programmi di studio nella sede più propria della discussione dell'autonomia degli istituti scolastici.

In conclusione ribadisce la posizione della sua parte politica circa l'istruzione professionale ed auspica che l'impianto governativo possa essere modificato nel dibattito in Aula per riconoscere anche a questo percorso la durata quinquennale la cui validità è dimostrata da dieci anni di sperimentazioni.

Il senatore STRIK LIEVERS afferma che l'esito del dibattito conferma i suoi timori in ordine alla riforma in discussione: sta emergendo infatti una soluzione fondata sul compromesso, nel senso peggiore del termine, fra istanze eterogenee, tale da comportare gravi pericoli per la scuola. L'articolo in votazione disegna un sistema pasticciato ed incoerente, poichè afferma con spirito giacobino che in ogni scuola di tutti gli indirizzi le discipline comuni sono insegnate nelle medesime forme, salvo poi consentire variazioni da parte dei singoli istituti: questo non salvaguarda affatto i diritti degli studenti, ma introduce elementi di grande incertezza. È particolarmente grave, inoltre, che la distinzione fra materie comuni e materie di indirizzo valga in maniera indifferenziata nel triennio così come nel primo biennio. In conclusione, esprime il timore che, se questa riforma sarà completata secondo le linee abbozzate, essa sarà addirittura dannosa per la scuola italiana, compromettendo quanto di buono essa nonostante tutto conserva.

Il senatore VESENTINI annuncia il voto contrario della Sinistra indipendente, per le motivazioni già illustrate nel corso del dibattito.

Il senatore MANZINI annuncia il voto favorevole della Democrazia cristiana su un articolo di grande importanza, la cui sofferta elaborazione ha consentito di raggiungere, grazie alla mediazione del Governo, un apprezzabile punto di equilibrio fra le diverse e contrapposte esigenze – entrambe legittime – della unitarietà e della differenziazione. Dopo aver espresso una valutazione negativa dell'indicazione emersa alla Camera dei deputati circa il trasferimento alle regioni della competenza in materia scolastica, il senatore Manzini si dice convinto che il legislatore statale deve operare nel senso di consentire alla scuola di autoriformarsi dal basso, secondo un processo che si sviluppa nel corso della sua stessa vita.

La senatrice BONO PARRINO annuncia il voto favorevole del Gruppo socialdemocratico, manifestando apprezzamento per l'opera di mediazione svolta dal Governo e ricordando comunque le perplessità della sua parte politica sul problema della formazione professionale.

Il senatore AGNELLI Arduino dichiara che il Gruppo socialista voterà a favore dell'articolo aggiuntivo per le motivazioni illustrate nel corso del dibattito.

La Commissione approva successivamente l'emendamento 2.9, nel testo emendato.

Il relatore MEZZAPESA illustra quindi l'emendamento 2.0.3, recante un articolo aggiuntivo in materia di orientamento. Dopo aver ricordato che per una parte l'orientamento inerisce alla normale funzione didattica adempiuta nella scuola, il relatore segnala che le norme da lui proposte si collegano a quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974.

Il senatore STRIK LIEVERS osserva che l'articolo testè illustrato menziona la formazione post-secondaria, che in realtà è tuttora un oggetto misterioso, invitando la Commissione ad un'approfondita riflessione sull'argomento.

Il PRESIDENTE accoglie quindi la proposta della senatrice ALBERICI di discutere l'emendamento 7.2 congiuntamente all'emendamento testè illustrato, per l'identità della materia trattata.

Il senatore NOCCHI illustra analiticamente il contenuto dell'emendamento 7.2, osservando che la proposta del relatore appare inadeguata e reticente su un tema in realtà decisivo per il futuro della scuola italiana; lo stesso sottosegretario Brocca, del resto, si era impegnato a presentare una proposta emendativa a nome del Governo.

La seduta, sospesa alle ore 11, è ripresa alle ore 11,05.

Il senatore NOCCHI riprende dichiarando pertanto insoddisfatto l'emendamento 2.0.3 e segnalando l'esigenza che la riforma provveda a dare soluzioni concrete al problema dell'orientamento scolastico e professionale, fondate anche sulla collaborazione con i servizi territoriali delle regioni. Conclude dichiarando piena disponibilità ad elaborare congiuntamente un testo.

Il senatore VESENTINI sottolinea il carattere di *per sè extra* curriculare delle attività di orientamento, poichè esse devono consistere in incontri ed esperienze con le realtà esterne alla scuola. Propone anch'egli di elaborare un nuovo testo.

Il senatore BOMPIANI, nel condividere parte dei rilievi del senatore VESENTINI, esprime apprezzamento per l'emendamento del relatore, che riveste il carattere di norma di principio, segnalando inoltre l'opportunità che nel quadro delle attività di orientamento venga considerata anche l'assistenza pedagogica e psicologica all'interno della scuola, specialmente a vantaggio degli studenti con maggiori problemi.

Il senatore MANZINI osserva che il primo e fondamentale obiettivo della scuola è aiutare il giovane a conoscere se stesso ed a compiere scelte responsabili per il proprio futuro. La legge deve quindi potenziare gli strumenti volti a favorire questo processo, senza peraltro indicare specificamente le istituzioni interessate, nè tanto meno creare nuove strutture burocratiche; spetterà infatti all'autonomia delle singole unità scolastiche attuare le iniziative più opportune nelle rispettive realtà economiche e sociali. Propone anch'egli di elaborare un nuovo testo.

La senatrice CALLARI GALLI, preso atto con soddisfazione dell'unanimità esistente sull'importanza della questione, illustra le motivazioni che hanno indotto la sua parte politica a presentare l'emendamento 7.2 - il cui testo è certo migliorabile - ed auspica il raggiungimento di un'ampia intesa sull'argomento.

La senatrice BONO PARRINO osserva che l'emendamento del relatore si limita - salvo l'ultimo comma - a riprodurre senza novità le norme vigenti, che a giudizio di tutti non hanno prodotto risultati apprezzabili. Invita quindi il Governo ad esprimere il proprio orientamento.

Il sottosegretario BROCCA illustra la posizione del Governo in materia. In primo luogo esso è consapevole che oggi nella scuola non vengono condotte iniziative serie per l'orientamento, salvo poche eccezioni da ascrivere all'iniziativa di qualche istituto. Inoltre, il Governo è pienamente consapevole della cruciale importanza dell'orientamento per il futuro del sistema scolastico e la crescita culturale e civile delle nuove generazioni. Il Governo - prosegue il Sottosegretario - non intende affatto creare nuove strutture burocratiche, bensì promuovere interventi ed iniziative efficaci, in conformità agli stringenti limiti finanziari esistenti. Propone quindi di sospendere il dibattito e di cercare un'ampia intesa sulla base di tali indicazioni.

Il relatore MEZZAPESA dichiara che l'emendamento 7.2 è, a suo avviso, troppo analitico, in una materia che per sua stessa natura dovrebbe essere affidata all'autonomia delle singole scuole. Proprio per questo motivo, l'emendamento da lui proposto si limita consapevolmente ad offrire indicazioni di carattere generale, con l'obiettivo di stimolare nella scuola italiana l'adempimento di una funzione che oggi

non viene effettuata o viene svolta malamente. È comunque favorevole a menzionare il ruolo delle regioni.

La Commissione conviene quindi di accantonare l'esame degli emendamenti 2.0.3 e 7.2.

Si passa all'articolo 3.

Il sottosegretario BROCCA illustra gli emendamenti 3.8, 3.9, 3.10 e 3.11, volti essenzialmente a coordinare l'originario testo dell'articolo 3 del disegno di legge n. 2343 con i primi articoli già approvati dalla Commissione.

Il senatore STRIK LIEVERS, alla luce delle nuove proposte del Governo, ritira l'emendamento 3.7.

La senatrice ALBERICI si riserva di esprimere le valutazioni del proprio Gruppo sui nuovi emendamenti del Governo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA POMERIDIANA E DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della seduta pomeridiana di oggi e della seduta di domani è integrato dal seguito della discussione in sede deliberante del disegno di legge n. 2912, riguardante i programmi nazionali di ricerca scientifica e tecnologica in Antartide.

La seduta termina alle ore 12.

307^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
SPITELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Brocca.

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE REFERENTE

Chiarante ed altri: Norme per l'innalzamento dell'obbligo scolastico e per il riordino dell'istruzione secondaria superiore (428)

Manzini ed altri: Prolungamento dell'istruzione obbligatoria (829)

Manleri ed altri: Norme sul prolungamento dell'obbligo scolastico (1187)

Gualtieri ed altri: Nuova disciplina dell'obbligo scolastico (1226)

Filetti ed altri: Ristrutturazione dell'ordinamento della scuola media superiore (1812)

Mezzapesa: Norme sull'ordinamento della scuola secondaria superiore e sul prolungamento dell'istruzione obbligatoria (2343)

e connesse petizioni n. 10 e n. 269

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge n. 2343, adottato come testo base, sospeso nella seduta antimeridiana.

Prima di riprendere l'esame dell'articolo 3, il relatore MEZZAPESA propone un articolo aggiuntivo, relativo alle attività di orientamento (emendamento 2.0.4) che sostituisce gli emendamenti 2.0.3 e 7.2, il cui esame era stato accantonato nella seduta antimeridiana e che si intendono ora ritirati. Dopo che il relatore ha accolto una modifica formale proposta dal senatore VOLPONI ed ha fornito alcuni chiarimenti al Presidente sul comma 2, interviene il senatore NOCCHI che dichiara il voto favorevole del Gruppo comunista-PDS sull'emendamento.

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'emendamento 2.0.4.

Riprende l'esame dell'articolo 3.

La senatrice ALBERICI illustra l'emendamento 3.14. Il testo in esame, infatti, pone un problema ancora non sufficientemente chiarito, quello del valore dell'innalzamento dell'obbligo scolastico rispetto alla prosecuzione degli studi, al rapporto con il mondo del lavoro e all'accesso ai concorsi pubblici. Non è possibile ammettere, ad avviso della sua parte politica, che ad un innalzamento della scolarità, sinonimo di qualificazione culturale dei corsi di studio, non corrisponda un adeguato riconoscimento anche ai fini giuridici. Si tratta di una questione aperta che occorre approfondire per evitare la vanificazione del processo riformatore. Inoltre sussiste un concreto problema di armonizzazione con gli indirizzi comunitari. L'emendamento prevede quindi che al termine del biennio gli studenti sostengano un esame il cui esito positivo è attestato dal rilascio di un diploma valido sia per la prosecuzione degli studi che per l'accesso ai corsi di formazione professionale e più in generale per l'ammissione al mondo del lavoro. Consapevole che si tratta di un processo difficile, propone che tale normativa entri in vigore dopo cinque anni dall'inizio dell'applicazione della riforma contestualmente ad una nuova regolamentazione della conclusione del corso di studi della scuola media inferiore e del primo biennio dell'istruzione professionale.

Riconosce comunque che le questioni poste dall'emendamento sono molto delicate e quindi dichiara la disponibilità della sua parte politica ad un serio confronto sull'argomento.

Il senatore MANZINI ammette che i problemi posti dall'emendamento del Gruppo comunista-PDS sono molto rilevanti e non ancora del tutto sviscerati. La proposta, però, confligge con la logica della riforma che attribuisce una durata quinquennale a tutti i percorsi della scuola secondaria superiore. Inoltre il problema dell'assolvimento dell'obbligo scolastico è svincolato dalla frequenza con profitto dell'intero biennio e permanendo il valore giuridico del titolo di studio della scuola media non si pone la necessità di un nuovo titolo o dello spostamento dell'esame di licenza dopo il biennio.

Riguardo poi al problema di armonizzare la legislazione italiana agli orientamenti comunitari, osserva che il parametro finora contemplato per le equipollenze è quello della durata di un percorso formativo e non la certificazione o un titolo di studio. In sostanza ritiene soddisfacente il testo del relatore con gli aggiustamenti proposti stamani dal Governo, mentre manifesta preoccupazione per le proposte del Gruppo comunista-PDS i cui risvolti non sono ancora chiari.

Il senatore BOMPIANI riconosce che il problema della certificazione del biennio della scuola secondaria superiore sussiste e non è stato ancora sufficientemente approfondito. Invita quindi ad una ricognizione della situazione della legislazione vigente per poter comprendere le implicazioni dell'innalzamento dell'obbligo scolastico.

Il senatore NOCCHI ritiene indispensabile che si attivi in questo momento un coordinamento tra il Ministero della pubblica istruzione ed il Ministero del lavoro per affrontare un problema così rilevante per il futuro degli studenti. Infatti occorre considerare gli effetti che l'innalzamento dell'obbligo scolastico potrà produrre sulla legislazione del lavoro che attualmente permette l'inizio delle attività lavorative a 15 anni. Non basta quindi a suo avviso risolvere la questione prevedendo una generica certificazione al termine del biennio, ma, pur con opportuna cautela e con una congrua fase di transizione, prevedere l'istituzione di un esame e di un titolo di studio specifico.

Il senatore VESENTINI ricorda che un problema analogo si pose in occasione della discussione della legge n. 341 del 1990 con l'introduzione del diploma universitario. In quella sede si è prevista una delega al Governo per adeguare la legislazione vigente sull'accesso ai concorsi pubblici all'esistenza di questo nuovo titolo di studio. Una soluzione simile potrebbe essere adottata anche in questo caso. Propone quindi un subemendamento (3.14/1).

La senatrice CALLARI GALLI pone l'ulteriore problema del significato dell'innalzamento dell'obbligo scolastico se dovesse mantenere la sua validità giuridica solo il titolo di scuola media inferiore.

Il senatore STRIK LIEVERS riconosce che tutte le posizioni espresse hanno la loro validità, ma ritiene che l'incertezza dipenda proprio da

un'impostazione generale della riforma poco chiara e persuasiva. Se essa dovesse andare in porto nei termini in cui si sta delineando, la soluzione proposta dal senatore Vesentini costituirebbe il minor male e permetterebbe di chiarire un quadro abbastanza nebuloso.

Del resto non attribuire uno specifico valore al biennio della scuola secondaria superiore costituirebbe un vero e proprio disincentivo all'assolvimento dell'obbligo scolastico.

Il relatore MEZZAPESA osserva che la riflessione suscitata dall'emendamento 3.14 è sicuramente positiva, ma non ritiene che la soluzione proposta sia condivisibile, poichè rischia di aumentare i dubbi in materia. La riforma implica una costruzione quinquennale dei diversi percorsi formativi che non potrebbe essere interrotta da un esame e da un titolo di studio dopo il primo biennio, poichè in contraddizione con una tendenza ormai decennale presente nella scuola, ma anche nella società, a preferire il percorso lungo. Riconosce che si tratta di problematiche delicate, ma ritiene che il comma 4 dell'articolo 3 del disegno di legge n. 2343 arricchito con le proposte governative corrisponda allo spirito complessivo della riforma.

Il sottosegretario BROCCA rileva che l'articolo in esame incide pesantemente sulla struttura della scuola secondaria superiore. Proporre infatti uno specifico esame ed un titolo di studio dopo il biennio mette in discussione il valore della scuola media ed introduce surrettiziamente una concezione della scuola secondaria superiore che è stata ormai rifiutata. Esiste un problema di continuità tra la scuola media inferiore e quella superiore, ma non ritiene che questo sia il metodo migliore per affrontarla. Il Governo è invece disponibile ad impegnarsi dopo questa riforma alla revisione di quest'altro importante segmento del sistema scolastico, come del resto richiesto dai docenti e dagli studiosi dei problemi della scuola. Nell'ottica della maggioranza, invece, il biennio è parte integrante della scuola secondaria superiore e la certificazione prevista al suo termine costituisce elemento sufficiente per attribuirgli una specifica validità.

Sull'argomento si svolge un breve dibattito nel quale intervengono la senatrice ALBERICI (che ribadisce le riserve della sua parte politica sulla validità della certificazione), la senatrice MANIERI (che riconosce la rilevanza delle questioni poste), il PRESIDENTE (che propone di sospendere l'esame dei commi relativi alla certificazione e chiede al Governo di effettuare una ricognizione della legislazione in materia di validità dei titoli e di porre in essere gli opportuni collegamenti con il Ministero della funzione pubblica per avere un primo quadro delle prospettive della riforma) ed il sottosegretario BROCCA (che accoglie la richiesta del Presidente).

Si passa alle votazioni.

Il PRESIDENTE avverte che l'emendamento 3.6 si intende decaduto per l'assenza del relatore; gli emendamenti 3.2, 3.3, 3.4 e 3.7 sono ritirati.

Con successive votazioni sono quindi approvati gli emendamenti 3.8 e 3.9 (con il voto contrario del Gruppo comunista-PDS).

La senatrice ALBERICI illustra l'emendamento 3.13 e lo modifica accogliendo una richiesta del sottosegretario BROCCA che, conseguentemente, ritira l'emendamento 3.11.

Con successive votazioni sono quindi approvati gli emendamenti 3.10 e 3.1 con il voto contrario del Gruppo comunista-PDS e l'emendamento 3.13 come modificato.

Restando quindi accantonato il seguito dell'esame dell'articolo 3, si passa all'esame dell'articolo 4 del disegno di legge n. 2343.

La senatrice ALBERICI, dopo aver ritirato l'emendamento 4.2, illustra l'emendamento 4.3. La sua parte politica ritiene opportuno regolare a questo punto della legge due questioni molto rilevanti per il rapporto tra la scuola e il mondo del lavoro. In primo luogo proprio in relazione alla necessità di individuare percorsi formativi personalizzati, secondo gli obiettivi dell'orientamento scolastico testè approvati, si prevede la presenza di insegnamenti o di opportunità di arricchimento professionale o culturali differenziati e opzionali anche in relazione alle diverse vocazioni regionali (comma 1). Inoltre, per garantire un costante aggiornamento degli insegnamenti si prevede che i diversi indirizzi, non solo l'istruzione professionale, contemplino esperienze nei settori professionali e produttivi corrispondenti.

Il relatore MEZZAPESA illustra l'emendamento 4.1, soppressivo dei commi 2 e 3, il cui contenuto ritiene opportuno esaminare in altra sede.

Il sottosegretario BROCCA, pienamente d'accordo, presenta l'emendamento 4.4 d'identico contenuto.

La Commissione approva quindi senza discussione l'emendamento 4.1, identico al 4.4, restando accantonato l'esame dell'emendamento 4.3.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per domani, 20 settembre 1991, alle ore 9, avrà invece inizio alle ore 8,45, tenuto conto dei lavori dell'Assemblea.

La seduta termina alle ore 18,10.

EMENDAMENTI

Norme sull'ordinamento della scuola secondaria superiore e sul prolungamento dell'istruzione obbligatoria (2343)

All'emendamento 2.9 sopprimere il comma 6.

2.9/12

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

All'emendamento 2.9 sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. In relazione alle esigenze di progettazione complessiva dei singoli piani di studio e di integrazione delle discipline tra loro, anche nei primi due anni delle scuole secondarie superiori i programmi e gli orari degli insegnamenti comuni sono differenziati da parte del Ministro della pubblica istruzione con le procedure di cui all'articolo ...».

2.9/20

FIOCCHI

All'emendamento 2.9, sostituire il comma 6 con il seguente:

«Al fine di assicurare la pari dignità e la miglior capacità formativa di ogni corso di studio, con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, il Ministro della pubblica istruzione definisce i criteri generali secondo i quali – in relazione alle esigenze di progettazione dei singoli piani di studio in funzione del loro asse culturale e a quelle conseguenti di integrazione delle discipline tra loro – le singole istituzioni scolastiche, nei primi due anni della scuola secondaria superiore, differenziano solo parzialmente i programmi e gli orari degli insegnamenti comuni a tutti i licei e istituti professionali».

2.9/35

STRIK LIEVERS

All'emendamento 2.9, sostituire il comma 6 con il seguente:

«Limitatamente alle esigenze di progettazione complessiva dei singoli piani di studio possono essere solo parzialmente differenziati, da parte delle singole istituzioni scolastiche, i programmi e gli orari degli

insegnamenti comuni a tutti i licei ed istituti professionali, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, sentito il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione».

2.9/29**IL GOVERNO**

All'emendamento 2.9 sostituire il comma 6 con il seguente:

«Al fine di assicurare la pari dignità e la miglior capacità formativa di ogni corso di studio e l'opportuna integrazione delle discipline, con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, il Ministro della pubblica istruzione definisce i criteri generali secondo i quali - in relazione alle esigenze di progettazione dei singoli piani di studio - le singole istituzioni scolastiche possono differenziare, solo parzialmente, i programmi e gli orari degli insegnamenti comuni di tutti i licei e istituti professionali.

2.9/29 (nuovo testo)**IL GOVERNO**

All'emendamento 2.9, sostituire il comma 7 con il seguente:

«Gli insegnamenti comuni a più licei e istituti professionali e gli insegnamenti specifici dei singoli licei e istituti professionali e dei singoli indirizzi degli stessi, sono stabiliti secondo le modalità previste dall'articolo 11».

2.9/30**IL GOVERNO**

All'emendamento 2.9, al comma 7, alla prima riga e alla seconda-terza riga, sopprimere le parole: «e istituti professionali».

2.9/13**ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO**

All'emendamento 2.9, al comma 8, terza riga, sopprimere le parole: «istituti professionali».

2.9/23**IL GOVERNO**

All'emendamento 2.9, al comma 8 sopprimere le parole: «istituti professionali».

2.9/14**ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO**

All'emendamento 2.9, sostituire il comma 9 con il seguente:

«... L'educazione fisica e sportiva è presente nei cinque anni dei corsi della scuola secondaria superiore».

2.9/31

IL GOVERNO

All'emendamento 2.9 sopprimere il comma 10.

2.9/33

VESENTINI, STRIK LIEVERS

All'emendamento 2.9 sostituire il comma 10 con il seguente:

«...Nella scuola secondaria superiore è assicurato l'insegnamento della religione cattolica da svolgersi in conformità al Concordato ed alle Intese con le rappresentanze di altre confessioni religiose».

2.9/34

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

All'emendamento 2.9, sostituire il comma 10 con il seguente:

«... Nel quadro delle finalità della scuola secondaria superiore è assicurato per la durata dei corsi da essa previsti l'insegnamento della religione, da svolgersi in conformità al Concordato fra Stato e Santa Sede ed alle intese stabilite con le rappresentanze delle altre confessioni religiose».

2.9/32 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

All'emendamento 2.9, al comma 10 dopo la parola: «religione» inserire la seguente: «cattolica».

2.9/15

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

All'emendamento 2.9, al comma 10, sopprimere dalla parola: «è» alla parola: «superiore».

2.9/16

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. ...

(Ordinamento)

1. L'orario settimanale delle lezioni nella scuola secondaria superiore può variare entro il limite minimo di 32 ore e massimo di 36 ore.

2. Il Ministro della P.I. con proprio decreto dispone i piani di studio e l'orario per i licei e gli istituti professionali sulla base delle seguenti esigenze:

a) della consistenza degli insegnamenti pratici e delle attività esercitative e applicative previste dal piano di studi del singolo indirizzo;

b) della soglia oraria minima da attribuire agli insegnamenti comuni per i primi due anni della scuola secondaria superiore, di cui al comma 3 punto a) del precedente articolo, in ragione di 3/5 dell'orario complessivo previsto.

3. Per gli anni, della scuola secondaria superiore, successivi ai primi due, il rapporto tra le discipline comuni e le altre, di cui al comma 3 del precedente articolo, può variare nel senso di una contrazione progressiva delle prime e di una estensione equilibrata delle seconde.

4. Dopo i primi due anni della scuola secondaria superiore, all'istruzione professionale è riconosciuta la facoltà di articolare i propri curricula e gli orari in riferimento alle necessità del mondo del lavoro. Possono essere autorizzate dal Ministro della P.I. sperimentazioni di cicli quadriennali o quinquennali previa convenzioni con le regioni interessate.

5. Nei primi due anni della scuola secondaria superiore, gli insegnamenti comuni ai licei ed agli istituti professionali, sono: italiano; lingua straniera; storia; diritto ed economia; matematica-informatica; discipline scientifiche sperimentali; educazione fisica e sportiva; religione.

6. In relazione alle esigenze di progettazione complessiva dei singoli piani di studio, nei primi due anni della scuola secondaria superiore, possono essere differenziati, da parte del Ministro P.I., i programmi e gli orari di matematica-informatica e delle discipline scientifiche sperimentali.

7. Gli insegnamenti comuni a più licei e istituti professionali e gli insegnamenti specifici dei singoli licei e istituti professionali e dei singoli indirizzi degli stessi, sono stabiliti secondo le modalità previste dall'articolo 11.

8. I piani di studio dei corsi triennali successivi ai primi due anni, nel rispetto delle esigenze di identità, di specificità e di terminalità dei diversi licei, istituti professionali e relativi indirizzi, devono in ogni caso comprendere insegnamenti linguistici, letterari, storico-sociali, matematici e scientifici.

9. L'educazione fisica e sportiva è presente in tutti i corsi della scuola secondaria superiore.

10. L'insegnamento della religione è assicurato nel quadro delle finalità della scuola secondaria superiore e si svolge in conformità al Concordato fra Stato e Santa Sede ed alle intese stabilite con le rappresentanze delle altre confessioni religiose.

2.9

IL RELATORE

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. ...

1. La scuola secondaria superiore contribuisce attraverso la sua normale attività, alla promozione e allo sviluppo delle attitudini e delle inclinazioni necessarie per il passaggio alla formazione post-secondaria (universitaria e non universitaria) e/o alle attività lavorative.

2. Per l'attivazione di particolari e specifiche attività di carattere informativo sulle opportunità professionali il collegio dei docenti e il consiglio d'istituto elaborano un apposito programma nell'ambito delle competenze riconosciute dal decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974. Tale programma può prevedere l'utilizzazione di servizi di orientamento e la collaborazione di enti e agenzie esterni; le relative indicazioni sono inserite nel piano annuale predisposto dal consiglio scolastico distrettuale.

3. Per le finalità indicate nei precedenti commi, la scuola si avvale del coordinatore d'istituto per i servizi di orientamento scolastico».

2.0.3

IL RELATORE

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

Art. 7.

(Orientamento)

1. L'orientamento scolastico e professionale ha la finalità di favorire nell'alunno l'individuazione e la valorizzazione delle proprie risorse ed aspettative e di favorire la transizione verso gli studi ulteriori nonché l'effettuazione di scelte motivate e consapevoli.

2. Il processo di orientamento si sviluppa sin dal primo anno della scuola secondaria superiore e considera:

- a) l'interazione fra il momento informativo e quello formativo;
- b) l'acquisizione di una metodologia volta a leggere, selezionare ed elaborare le informazioni;
- c) l'apprestamento di moduli ed unità didattiche specifici;

d) l'organizzazione di azioni positive finalizzate alla rimotivazione ed al chiarimento della validità delle scelte operate ed al rafforzamento della progettualità individuale;

e) i cicli informativi istituzionalizzati sulle opportunità professionali.

3. In particolare nel primo anno della scuola secondaria superiore, il processo di orientamento è finalizzato a completare l'azione orientativa avviata nei precedenti cicli scolastici e a realizzare un efficace ed armonico rapporto con essi.

A tale fine l'avvio del primo anno è caratterizzato da un periodo volto all'illustrazione degli obiettivi formativi e dei programmi dei primi due anni della scuola secondaria superiore, alla verifica delle conoscenze possedute e all'individuazione di eventuali necessità di arricchimento e/o rafforzamento, alla valutazione della coerenza delle scelte di indirizzo effettuate dall'allievo e al loro eventuale cambiamento.

4. Per l'attuazione delle attività di orientamento la scuola si avvale della collaborazione delle Regioni, secondo le modalità stabilite all'articolo 16.

5. La gestione del processo di orientamento, che nelle sue finalità generali riguarda l'intero corpo docente e tutti gli insegnamenti, è affidata nella scuola ad un gruppo di docenti la cui attività è guidata da un coordinatore dei servizi di orientamento scolastico.

7.2

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

All'articolo 3 sopprimere il comma 1.

3.8

IL GOVERNO

All'articolo 3, comma 1, sopprimere le parole: «di norma».

3.7

STRIK LIEVERS

All'articolo 3, comma 2, sostituire la parola: «Essi» con le parole: «I corsi delle scuole secondarie e superiori».

3.9

IL GOVERNO

All'articolo 3, comma 3, sostituire la frase iniziale: «Negli indirizzi dell'ambito» con la frase: «Nella istituzione».

3.10

IL GOVERNO

All'articolo 3, comma 3, alla quart'ultima riga e alle successive sostituire la frase: «della prosecuzione degli studi nello stesso o in altri ambiti» con la frase: «della prosecuzione degli studi negli indirizzi a contenuto sperimentale di cui ai commi 4, 5 e 6, dell'articolo 2-bis e in altri indirizzi».

3.11

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. ...

(Attività di orientamento)

1. La scuola secondaria superiore contribuisce attraverso la sua normale attività, alla promozione, allo sviluppo e alla maturazione delle inclinazioni intellettuali e delle attitudini personali in funzione delle successive scelte formative e professionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e per l'attivazione di particolari e specifiche attività di carattere informativo sulle opportunità professionali il collegio dei docenti e il consiglio di istituto all'inizio di ogni anno scolastico elaborano un apposito programma di adeguati interventi nell'ambito delle competenze riconosciute dal decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974. Tale programma può prevedere l'utilizzazione di servizi di orientamento e la collaborazione di enti e agenzie esterni ivi compresi i servizi di orientamento regionali e provinciali; le relative indicazioni sono inserite nel piano annuale predisposto dal consiglio scolastico distrettuale.

3. Per le finalità indicate nei precedenti commi, la scuola si avvale del coordinatore di istituto per i servizi di orientamento scolastico.

2.0.4

IL RELATORE

Art. 3.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. I corsi quinquennali si concludono con un esame di Stato. Il relativo diploma conseguito è valido ai fini dell'accesso agli studi universitari e post-secondari, e dell'inserimento nell'attività lavorativa. Lo svolgimento dell'esame di Stato e le modalità di accesso agli studi universitari sono disciplinati con apposita normativa.

2. Nei corsi professionali è previsto, a conclusione del terzo anno, un esame di qualifica disciplinato con i criteri di cui all'articolo 11.

3. A conclusione di ogni anno di studio è rilasciato, a richiesta, un certificato attestante l'avvenuta frequenza, la valutazione conseguita e i crediti formativi acquisiti nelle singole discipline».

3.6

FERRARA SALUTE

Sopprimere il comma 1.

3.8

IL GOVERNO

Al comma 1, sopprimere le parole: «di norma».

3.2

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

Al comma 2, sostituire la parola: «Essi» con le altre: «I corsi della scuola secondaria superiore».

3.9

IL GOVERNO

All'emendamento 3.14, aggiungere, dopo il comma 4-bis il seguente:

4-ter. Entro 5 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, per la funzione pubblica e del lavoro, sono individuati i profili professionali per i quali il diploma di cui al comma 2-bis è titolo valido per l'esercizio delle corrispondenti attività, e le qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali il diploma suddetto costituisce titolo per l'accesso.

3.14/1

VESENTINI

Dopo i commi 2 e 4, inserire rispettivamente i seguenti commi 2-bis, e 4-bis:

2-bis. Al termine dei primi due anni gli studenti sostengono un esame; l'esito positivo di tale esame è attestato dal diploma che permette l'ammissione ai successivi corsi triennali di istruzione secondaria, ai corsi di formazione professionale e costituisce titolo per l'ammissione nel mondo del lavoro.

4-bis. L'esame di cui al comma 2-bis entrerà in vigore nel quinquennio successivo a quello relativo alla prima applicazione della presente legge, contestualmente sia alla nuova regolamentazione della conclusione del corso di studi della scuola media inferiore sia della conclusione del primo biennio dell'istruzione professionale.

3.14

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

Al comma 3, sostituire le parole: «Negli indirizzi dell'ambito» con le altre: «Nell'istruzione».

3.10

IL GOVERNO

Al comma 3, sostituire: «dell'ambito» con: «a carattere prevalentemente».

3.3

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

Al comma 3, dopo la parola: «terzo» inserire l'altra: «quarto».

3.4

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

Al comma 3, dopo le parole: «un esame di qualifica disciplinato» inserire le altre: «con decreto del Ministro della pubblica istruzione».

3.1

MANIERI

Al comma 3, sostituire le parole: «nello stesso o in altri ambiti» con le altre: «nei corsi di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 2-bis della presente legge e in altri indirizzi».

3.13

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

Al comma 3, sostituire le parole: «nello stesso o in altri ambiti» con le altre: «negli indirizzi a contenuto sperimentale di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 2-bis e in altri indirizzi».

3.11

IL GOVERNO

Dopo il comma 3 inserire il seguente comma:

«... Al termine dei primi due anni gli studenti sostengono un esame; l'esito positivo di tale esame è attestato dal diploma che permette l'ammissione ai successivi corsi triennali di istruzione secondaria, ai corsi di formazione professionale e costituisce titolo per l'ammissione nel mondo del lavoro».

3.5

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

Al comma 4, sopprimere le parole: «a richiesta» e aggiungere dopo la parola «seguito» le altre: «avente valore di credito formativo».

3.12

NOCCHI, ALBERICI, CALLARI GALLI

Alla fine del comma 4 aggiungere: «avente valore di credito formativo da regolamentarsi secondo modalità stabilite dall'articolo 11».

3.15

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

Art. 4.

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 4.

(Criteri per l'organizzazione didattica)

1. Al fine di assicurare le finalità di cui agli articoli 2, 2-bis e 2-ter, le attività didattiche e gli insegnamenti della scuola secondaria superiore sono organizzati secondo criteri didattici che possano consentire sia il raggiungimento di obiettivi specifici di una disciplina o di un gruppo disciplinare, sia il raggiungimento di obiettivi comuni a più discipline o più gruppi disciplinari. I medesimi criteri organizzativi dovranno, inoltre, favorire nei giovani lo sviluppo di autonome capacità di risolvere problemi nuovi.

2. L'organizzazione del processo educativo è altresì improntata alla modularità e favorisce la personalizzazione dei processi formativi attraverso una adeguata offerta di insegnamenti e di opportunità di arricchimento culturale e professionali opzionali.

3. Al fine di assicurare concretezza e costante aggiornamento agli insegnamenti delle aree di indirizzo e degli indirizzi essi devono comprendere esperienze nei rispettivi settori professionali e produttivi di riferimento.

4. Le caratteristiche e gli obiettivi di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 sono attuati secondo quanto stabilito dagli articoli 8 e 16 della presente legge.

4.2

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 4.

(Criteri per l'organizzazione didattica)

1. L'organizzazione del processo educativo onde favorire la personalizzazione dei percorsi formativi può prevedere la presenza di insegnamenti o di opportunità di arricchimento culturale e professionale opzionali.

2. Al fine di assicurare concretezza e costante aggiornamento agli insegnamenti degli indirizzi essi devono comprendere esperienze nei rispettivi settori professionali e produttivi di riferimento.

4.3

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

Sopprimere i commi 2 e 3.

4.1

IL RELATORE

Sopprimere i commi 2 e 3.

4.4

IL GOVERNO

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE 1991

279^a Seduta*Presidenza del Presidente***BERNARDI**

Intervengono il ministro dei lavori pubblici Prandini e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero D'Amelio.

La seduta inizia alle ore 10,25.

IN SEDE DELIBERANTE**Norme generali in materia di opere pubbliche (2487)**

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 31 luglio u.s.

Il senatore VISCONTI illustra una serie di emendamenti che costituiscono in prevalenza subemendamenti a quelli presentati dal relatore, soffermandosi sui più significativi. All'emendamento 1.1/1, volto a ricomprendere non solo le opere ma anche i lavori pubblici nell'ambito del provvedimento in esame, si sottopongono alle disposizioni del disegno di legge quelle opere e i lavori di enti pubblici economici e di privati che usufruiscono di un contributo dello Stato superiore al 35 per cento.

Dopo aver dichiarato di ritirare gli emendamenti 1.1/3 e 1.0.1/6, a seguito del parere della 1^a Commissione, illustra l'emendamento 1.1/4, con il quale si esplicita che le procedure di affidamento debbano essere selettive e concorsuali. Gli emendamenti 1.0.2/1 e 1.0.2/2 prevedono una più puntuale definizione della concessione di servizi, mantenendo nettamente distinte le funzioni svolte dai soggetti che svolgono rispettivamente la progettazione, l'esecuzione e le attività di supporto alle amministrazioni pubbliche. Mentre la fase della progettazione deve rimanere sotto il controllo dell'ente appaltante o concedente, il concessionario dei servizi che si affianca all'ente appaltante nelle attività di supporto in nessun modo deve intervenire nella fase progettuale. Con i medesimi obiettivi di garanzia e di trasparenza ritiene opportuno che la concessione dei servizi non sia affidata in alcun modo a trattativa privata, e vi si debba ricorrere solo in casi eccezionali.

Con l'emendamento 2.1/2, ritenendo necessario mantenere una correlazione tra i tre livelli di progettazione, si propone di individuare una fase precedente a quella del progetto preliminare, costituita dallo studio di fattibilità, che rappresenta il presupposto per la programmazione delle opere. L'emendamento 3.1/6 intende ribadire che l'attività progettuale deve rimanere una funzione svolta per quanto possibile dalla pubblica amministrazione, mentre l'emendamento 3.1 è volto a dare una maggiore trasparenza agli appalti-concorso, ritenendosi opportuno in proposito che la formazione delle commissioni debba essere convenientemente modificata, considerati i gravi fenomeni di lottizzazione più volte verificatisi.

Al riguardo il senatore PATRIARCA, richiedendo maggiori indicazioni sulle eventuali modifiche da apportare alle commissioni, fa presente che già la legge 8 giugno 1990, n. 142 ha introdotto innovazioni positive in materia.

Proseguendo nell'illustrazione degli emendamenti, il senatore VISCONTI sottolinea come l'emendamento 4.1/3 proponga una differenziazione delle aliquote percentuali delle tariffe professionali per i diversi livelli di progettazione; l'emendamento 4.1/4 propone di non limitare l'attività svolta dalle società di ingegneria a due sole fasi di progettazione. All'emendamento 4.0.1/1 si intende meglio specificare che la direzione dei lavori deve rimanere sotto il totale controllo dell'ente appaltante o concedente. L'emendamento 5.1/1 è volto a non prevedere discutibili deroghe all'articolo 81 del DPR n. 616 del 1977 dovendosi preferire in questa fase un consolidamento dell'istituto della conferenza dei servizi così come previsto dalla legge n. 241 del 1990. All'emendamento 12.1/1 si ritiene opportuno non attivare un meccanismo che, consentendo alla pubblica amministrazione di sostituire l'appaltatore qualora con le riserve abbia superato un quinto dell'importo contrattuale, si ritorcerebbe a tutto danno dell'ente appaltante stesso. Inoltre occorre considerare che è già in vigore una norma generale che consente al soggetto appaltante di recedere dal contratto.

L'emendamento 13.1/1 è volto a garantire il diritto dell'appaltatore di ricevere l'anticipazione sull'importo contrattuale entro un determinato termine, ritenendosi opportuno inoltre prevedere anche forme di sanzioni per gli enti appaltanti che non abbiano ottemperato ai loro obblighi.

Su questo tema interviene il ministro PRANDINI il quale sottolinea l'esigenza che tutti gli uffici e gli organi dello Stato devono operare in tempi rapidi per consentire una celere erogazione dell'anticipazione. Il senatore PUTIGNANO, sottolineando a questo proposito che un'anticipazione erogata in un arco semestrale può non essere di alcuna utilità per l'appaltatore, suggerisce di adottare un arco temporale inferiore, ad esempio di trenta giorni.

Sull'emendamento 14.1/1, che individua i criteri in base ai quali invitare i soggetti nell'ambito della licitazione privata, interviene il

ministro PRANDINI sottolineando l'esigenza di garantire anche alle piccole e alle medie imprese la possibilità di poter partecipare alle gare. L'emendamento 14.1/6 intende ribadire che l'unico criterio di aggiudicazione valido in presenza di un progetto compiuto in tutte le sue fasi di definizione rimane quello del prezzo più basso, determinato a mezzo di offerte di prezzi unitari; tale criterio contribuirebbe inoltre ad evitare la presentazione di offerte anormalmente basse.

Il senatore VISCONTI ritiene inoltre opportuna una riflessione sull'osservazione svolta dalla 1ª Commissione in merito alla possibilità che le procedure espropriative debbano essere concluse prima dell'inizio della gara di appalto; su questo punto il ministro PRANDINI afferma che tale previsione potrebbe contribuire a ritardare l'espletamento delle gare di appalto.

All'emendamento 5.0.1/1, inteso a tutelare la delicata fase del collaudo (ribadendosi l'opportunità che permanga in ogni sua fase sotto il controllo della pubblica amministrazione), viene sottolineata l'esigenza di affrontare anche la questione relativa all'arbitrato e alla composizione del collegio arbitrale.

Con riferimento all'emendamento 16.1 del relatore, il senatore Visconti afferma la sua contrarietà ad una modifica della legge n. 55 del 1990 ammettendo comunque la possibilità, in altri tempi e in altra sede, di svolgere una ulteriore riflessione sulla questione del subappalto.

L'emendamento 16.1/1 intende tutelare il diritto per i lavoratori dei cantieri edili di vedere applicata la legge n. 300 del 1970, mentre l'emendamento 17.1/3 distingue i consorzi di cooperative da quelli costituiti da altre imprese che intendono partecipare alle gare per gli appalti.

L'emendamento 19.1/1 vuole contribuire ad una migliore identificazione delle disfunzioni che si vengono a creare nella fase di esecuzione dei lavori. Infine l'emendamento 21.1/1 vuole consentire al funzionario della pubblica amministrazione che svolga attività di progettazione la possibilità di frequentare appositi corsi di aggiornamento.

Il presidente BERNARDI propone di esaminare in via informale gli emendamenti presentati, insieme alle osservazioni trasmesse da alcuni membri della Commissione lavori pubblici dell'altro ramo del Parlamento.

Il RELATORE, riservandosi di presentare ulteriori emendamenti sulla base anche delle osservazioni svolte dalla 1ª Commissione, concorda con la proposta del Presidente.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente BERNARDI avverte che la seduta, già convocata per oggi pomeriggio alle ore 16,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 12.

EMENDAMENTI

Norme generali in materia di opere pubbliche (2487)

All'emendamento 1.1, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Alle norme della presente legge sono soggette tutte le opere pubbliche ed i lavori pubblici delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, degli enti locali e delle loro associazioni nonché le altre opere comunque assistite in via diretta e specifica da contributo o sovvenzione pubblici in misura pari o superiore al 35 per cento della spesa».

1.1/1

VISCONTI, SENESI

All'emendamento 1.1, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Gli enti pubblici economici beneficiari di sovvenzione o contributo d'importo inferiore a quanto disposto dal comma 1 applicano le norme di cui agli articoli 2 e 3».

1.1/2

VISCONTI, PINNA

All'emendamento 1.1, al comma 4, sopprimere le parole da: «adottando» fino alla fine del periodo e sostituire le parole: «in contrasto con esse» con le seguenti: «in vigore».

1.1/3

VISCONTI, PINNA, BISSO

All'emendamento 1.1, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Ai fini della presente legge si indicano come:

a) titolare dell'opera, il soggetto che affida in appalto o in concessione di lavori pubblici la realizzazione dell'opera;

b) soggetto appaltante, il soggetto che stipula contratti di appalto di lavori pubblici;

c) soggetto concedente, il soggetto che affida in concessione di lavori pubblici la esecuzione e la gestione dell'opera o in concessione di

servizi le attività preparatorie ed organizzative che gli competono ovvero affida a tecnici gli incarichi per le prestazioni tecniche;

d) appaltatore, l'affidatario del contratto di appalto di lavori pubblici;

e) concessionario di lavori pubblici, l'affidatario di concessione per le attività di cui alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 1-ter;

f) concessionario di servizi, l'affidatario di concessione per le attività di cui alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 1-ter;

g) procedure di affidamento, le procedure selettive attraverso le quali si attribuiscono gli incarichi per le prestazioni tecniche ovvero le procedure concorsuali attraverso le quali si sceglie il concessionario di lavori pubblici o di servizi;

h) procedure di aggiudicazione, le procedure attraverso le quali si sceglie l'appaltatore».

1.1/4

VISCONTI, GAMBINO, SENESI

All'emendamento 1.0.1, al comma 1, dopo le parole: «opere pubbliche» aggiungere le seguenti: «ed i lavori pubblici».

1.0.1/1

VISCONTI, BISSO

All'emendamento 1.0.1, al comma 1, lettera b), dopo la parola: «procedure» aggiungere le seguenti: «concorsuali» e sopprimere le parole da: «ivi» fino alla fine del comma.

1.0.1/2

VISCONTI, SENESI

All'emendamento 1.0.1, al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: «dall'affidamento» fino alla fine del comma.

1.0.1/3

VISCONTI, PINNA, BISSO

All'emendamento 1.0.1, al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «costruzione e gestione» con le seguenti: «lavori pubblici».

1.0.1/4

VISCONTI, BISSO

All'emendamento 1.0.1, al comma 5, lettera o), dopo le parole: «n. 440/89» aggiungere le seguenti: «e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 gennaio 1991, n. 55».

1.0.1/5

VISCONTI, GAMBINO

All'emendamento 1.0.1, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le norme dello schema di regolamento costituiscono principi per la legislazione regionale nella materia prevista dall'articolo 117 della Costituzione».

1.0.1/6

VISCONTI

All'emendamento 1.0.2, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'affidamento in concessione di lavori pubblici è consentito per le attività di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 qualora esse siano caratterizzate da una controprestazione a favore del concessionario che consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera oppure in questo diritto accompagnato da un prezzo. Al concessionario di lavori pubblici si applicano le disposizioni contenute nelle norme di recepimento della direttiva 89/440/CEE per quanto riguarda l'aggiudicazione dei lavori».

1.0.2/1

VISCONTI

All'emendamento 1.0.2, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. L'affidamento in concessione di servizi a soggetti pubblici o privati di idonea qualificazione è consentito per lo svolgimento delle seguenti attività: indagini, ricerche e consulenze necessari per la predisposizione degli studi di fattibilità o dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi; espropriazioni, assistenza al soggetto concedente nelle istruttorie e nelle procedure di affidamento degli incarichi per prestazioni tecniche e al soggetto appaltante, nelle procedure di aggiudicazione degli appalti ovvero nei rapporti con i progettisti, il direttore dei lavori e l'appaltatore. È sempre esclusa l'esecuzione dell'opera, che è oggetto di apposito contratto di appalto tra il titolare dell'opera, che è anche soggetto concedente, e l'appaltatore scelto a seguito delle procedure di aggiudicazione. La concessione è affidata previo avviso pubblico ed esame delle proposte-offerte valutate da una apposita commissione. Il regolamento di cui all'articolo 1-bis fissa i contenuti minimi della concessione, la composizione della commissione ed i compensi dei commissari. L'affidamento in concessione dei servizi è consentito in presenza di accertate impossibilità del titolare dell'opera a svolgere con i propri uffici le attività organizzatorie ovvero di avvalersi delle unità speciali di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 14 della legge 12 luglio 1991, n. 203».

1.0.2/2

VISCONTI

All'emendamento 1.0.2, sopprimere i commi 5 e 6.

1.0.2/3

VISCONTI, PINNA

All'emendamento 2.1, al comma 2, sostituire le parole da: «progetti preliminari» fino alla fine, con le altre: «studi di fattibilità».

2.1/2

VISCONTI, SENESI BISSO,

All'emendamento 2.1, al comma 4, sostituire le parole: «di tratte» con le seguenti: «ai progetti-stralcio funzionali».

2.1/3

VISCONTI, BISSO

All'emendamento 2.1, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Lo studio di fattibilità valuta sinteticamente la fattibilità dell'opera ed individua a mezzo di relazioni e, qualora opportuno, di elaborati grafici, anche rispetto a diverse ipotesi di localizzazione, le caratteristiche generali dei lavori e la stima sommaria dei relativi costi nonché le prestazioni ed i benefici conseguibili. Per la valutazione dei costi ci si attiene, ove disponibili, ai costi standardizzati di cui all'articolo 19, discostandosene motivatamente qualora i lavori presentino caratteristiche peculiari esplicitamente individuate».

2.1/4

VISCONTI, GAMBINO

All'emendamento 3.1, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La progettazione si articola, secondo tre livelli di successive definizioni tecniche, in preliminare, definitiva ed esecutiva».

3.1/1

VISCONTI, SENESI

All'emendamento 3.1, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il progetto preliminare individua, di massima e con riferimento ad una specifica localizzazione, le caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche di tutti i lavori da eseguire ovvero i tempi ed i costi di costruzione e predispone una prima valutazione d'impatto ambientale. Comprende pertanto la redazione di elaborati grafici e di specifiche tecnico-prestazionali di tutte le opere edili e della sistemazione delle relative aree di pertinenza nonché delle strutture e degli impianti».

3.1/2

VISCONTI, BISSO

All'emendamento 3.1, al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «Il progetto» fino a: «localizzazione», con le seguenti: «Il progetto

definitivo individua, a mezzo di elaborati grafici e descrittivi e di calcoli preliminari delle strutture e degli impianti, una ulteriore definizione delle caratteristiche spaziali, funzionali, strutturali ed impiantistiche dell'opera».

3.1/3

VISCONTI, PINNA

All'emendamento 3.1, al comma 4, aggiungere il seguente periodo:
«Il progetto è redatto sulla base di apposite e complete indagini geologiche e geotecniche, rilievi, misurazioni e picchettazioni e comprende i calcoli definitivi delle strutture e degli impianti e quant'altro necessario per la immediata materiale costruzione dell'opera e l'esatta determinazione dei tempi e dei costi di costruzione».

3.1/4

VISCONTI, SENESI

All'emendamento 3.1, al comma 5, sostituire le parole: «costruzione e gestione» con le seguenti: «lavori pubblici».

3.1/5

VISCONTI, GAMBINO

All'emendamento 3.1, al comma 6, sopprimere al primo e al secondo periodo gli incisi: «ai sensi dell'articolo 4».

3.1/6

VISCONTI

All'emendamento 3.1, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Negli appalti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 1-ter, il soggetto appaltante può richiedere anche la presentazione di varianti o di progetto di livello tecnico successivo a quello posto a base di gara. In tal caso l'aggiudicazione è effettuata con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, valutata dalla commissione di cui al comma 4-bis dell'articolo 1-ter».

3.1/7

VISCONTI

All'emendamento 4.1, al comma 1, sostituire le parole: «costruzione e gestione» con le seguenti: «lavori pubblici».

4.1/1

VISCONTI

All'emendamento 4.1, al comma 2, sostituire le parole da: «ovvero comunque» fino alla fine, con le seguenti: «indagini, ricerche, consulenze e la redazione di elaborati grafici necessari per gli studi di fattibilità ovvero la redazione dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi».

4.1/2

VISCONTI, BISSO

All'emendamento 4.1, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I corrispettivi relativi alla redazione dei progetti preliminari, definitivo ed esecutivo, affidata a soggetti esterni al titolare dell'opera, sono calcolati e liquidati applicando le aliquote che il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, determinerà con proprio decreto ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote fissate per tutti i livelli di progettazione delle tariffe professionali in vigore».

4.1/3

VISCONTI, SENESI

All'emendamento 4.1, al comma 4, sopprimere le parole: «definitiva ed esecutiva» e da: «di opere» fino alla fine.

4.1/4

VISCONTI, GAMBINO

All'emendamento 4.1, al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente: «Gli affidatari di incarichi di progettazione o di concessioni di servizi non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici relativi a lavori da loro progettati o per i quali sono state svolte attività comprese nella concessione di servizi, nonché agli eventuali subappalti o cottimi; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione o al concessionario di servizi».

4.1/5

VISCONTI, PINNA

All'emendamento 4.0.1, al comma 1, sostituire le parole: «dal concessionario di costruzione e gestione o dal concessionario di servizi» con le seguenti: «o dal soggetto concedente».

4.0.1/1

VISCONTI

All'emendamento 4.0.1, aggiungere il seguente comma:

«2. La direzione dei lavori annota sullo stato di avanzamento dei lavori i risultati della verifica di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, n. 55 del 10 gennaio 1991».

4.0.1/2

VISCONTI

All'emendamento 5.1, sopprimere il comma 2.

5.1/1

VISCONTI

All'emendamento 6.1, sostituire le parole: «costruzione e gestione» con le altre: «lavori pubblici».

6.1/1

VISCONTI

All'emendamento 11.1, al comma 1, sostituire le parole: «del valore dell'opera» con le altre: «dell'importo originario contrattuale».

11.1/1

VISCONTI

All'emendamento 12.1 sopprimere il comma 3.

12.1/1

VISCONTI, PINNA, BISSO

All'emendamento 13.1, al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:

«L'anticipazione è erogata entro il predetto termine ed è irrinunciabile da parte dell'appaltatore».

13.1/1

VISCONTI

All'emendamento 14.1 sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per quanto concerne la scelta dei soggetti da invitare nell'ambito della procedura ristretta, qualora i candidati in possesso dei requisiti soggettivi di iscrizione all'albo dei costruttori, se impresa italiana, di capacità tecnica ovvero economico-finanziaria, siano

inferiori a 20, il soggetto appaltante invita tutti i candidati. In caso contrario adotta discrezionalmente uno dei seguenti criteri:

a) quello previsto dalla normativa di recepimento della direttiva 89/440/CEE e delle relative norme regolamentari di attuazione;

b) quello del sorteggio di un numero di imprese pari al 30 per cento dei candidati, e comunque non inferiore a 20, di cui la metà da scegliersi tra le imprese in possesso delle maggiori cifre di affari in lavori».

14.1/1

VISCONTI

All'emendamento 14.1, al comma 2, sopprimere l'inciso: «in un numero comunque non inferiore a 5,».

14.1/2

VISCONTI

All'emendamento 14.1, al comma 2, sopprimere le lettere a) e c).

14.1/3

VISCONTI

All'emendamento 14.1, al comma 3, sopprimere le parole: «eventualmente».

14.1/4

VISCONTI

All'emendamento 14.1, al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente:

«Uno dei due elementi da prendere in considerazione e comunque rappresentato dal prezzo cui attribuire importanza prevalente».

14.1/5

VISCONTI, PINNA

All'emendamento 14.1, sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Per gli appalti di sola esecuzione è obbligatorio il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso determinato a mezzo di offerte di prezzi unitari».

14.1/6

VISCONTI, SENESI

All'emendamento 14.1, sopprimere il comma 6.

14.1/7

VISCONTI

All'emendamento 14.1, al comma 6, sostituire le cifre: «500» con le seguenti: «100».

14.1/8

VISCONTI

All'emendamento 15.0.1, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono avere svolto alcuna funzione nelle attività di controllo, di progettazione, di direzione, di alta sorveglianza e di esecuzione dell'opera sottoposta al collaudo. Il collaudatore o la commissione sono nominati di regola in corso d'opera».

15.0.1/1

VISCONTI

All'emendamento 16.1, aggiungere al comma 1 il seguente:

«2. Ai fini dell'applicazione degli articoli 9, 11 e 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, la dimensione numerica richiesta per la determinazione delle rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri di opere e lavori pubblici è determinata, sulla base del programma di lavoro, dal complessivo numero dei lavoratori dipendenti dalle imprese appaltatrici e sub-appaltatrici presenti contemporaneamente in cantiere».

16.1/1

VISCONTI

All'emendamento 17.1, al comma 1, sostituire le parole: «della categoria» con le altre: «delle categorie».

17.1/1

VISCONTI

All'emendamento 17.1, sopprimere il comma 3.

17.1/2

VISCONTI, GAMBINO

All'emendamento 17.1, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti ed i consorzi tra imprese artigiane aggiudicatari di appalto di lavori pubblici

non possono far partecipare alla esecuzione dei lavori i loro consorziati che nella gara per quello stesso appalto hanno presentato un'offerta, singolarmente o in raggruppamento o in consorzio con altre imprese».

17.1/3

VISCONTI, SENESI

All'emendamento 19.1, al comma 1, lettera a), dopo la parola: «manodopera» aggiungere le seguenti: «alle categorie dei lavori previste dall'albo dei costruttori».

19.1/1

VISCONTI

All'emendamento 21.1, al comma 2, aggiungere di seguito le seguenti parole: «riservando non meno del 25 per cento del fondo medesimo ai corsi di aggiornamento del personale».

21.1/1

VISCONTI, GAMBINO, PINNA

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. ...

«1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dei lavori pubblici, e sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, emana un regolamento in materia di piani di sicurezza nei cantieri edili».

21.0.1

VISCONTI, GAMBINO, BISSO, PINNA, SENESI

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE 1991

189ª Seduta*Presidenza del Presidente***MORA**

Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Ricciuti.

La seduta inizia alle ore 10,50.

IN SEDE REFERENTE

Andriani ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla Federazione italiana dei Consorzi agrari (Federconsorzi) (2873).
(Seguito e conclusione dell'esame).

Si riprende l'esame rinviato nella seduta del 17 luglio 1991.

Il presidente MORA ricorda che è stata già svolta la relazione ed è stato dibattito.

Prende quindi la parola il senatore FABBRI.

Premette che i senatori del gruppo socialista ritengono che allo stato attuale una decisione di istituire una Commissione di inchiesta non sarebbe giustificata e comporterebbe il pericolo di rendere incerto ciò che risulta certo in base al lavoro compiuto dal tribunale e dai commissari. Considerato quindi che va avanti la procedura avviata presso il tribunale e che dal periodo pre-feriale ad oggi si sono verificati ulteriori elementi di chiarimento interessanti, egli propone - nell'auspicio di riscontrare il consenso di tutti i gruppi - che sia la stessa Commissione agricoltura del Senato ad acquisire subito i necessari elementi di chiarimento ed informativi attraverso una serie di audizioni nell'ambito di un'indagine conoscitiva.

Il Ministro dell'agricoltura - prosegue il senatore Fabbri - dovrà presentare alla Commissione un suo rapporto su quanto avvenuto dal momento del commissariamento ad oggi. I protagonisti dovranno far sapere il loro punto di vista.

Solo in un secondo momento si potrà valutare se sarà necessaria una Commissione di inchiesta, anche se - sottolinea il senatore Fabbri -

sin da ora ritiene che non ci sia tale necessità dal momento che sono già all'opera i commissari ed il tribunale.

Conclude ribadendo la opportunità di procedere con una radiografia della situazione attraverso una indagine conoscitiva della stessa Commissione agricoltura del Senato.

Il senatore CASCIA - premesso che nella seduta del 17 luglio si accolse la proposta del rinvio del senatore Fabbri in riferimento al dibattito che si sarebbe svolto in Aula a seguito delle interrogazioni e delle interpellanze e dopo aver sottolineato che in quella occasione in Assemblea degli interroganti e degli interpellanti alcuni si dichiararono solo parzialmente soddisfatti mentre molti altri si dissero totalmente insoddisfatti - evidenzia come la proposta dei senatori comunisti conservi tutta la sua validità.

Ricordato successivamente come nella sua relazione il presidente Mora abbia sottolineato l'opportunità di evitare che una commissione di inchiesta potesse costituire un elemento di turbamento in una situazione delicata nella quale interveniva già l'autorità giudiziaria e dopo aver evidenziato che in questi ultimi mesi si è potuto assistere ad una serie di iniziative governative giunte a fallimento, il senatore Cascia chiede per quale motivo ci si debba preoccupare di non «disturbare il manovratore», specie se questi non riesce a raggiungere gli obiettivi stabiliti.

Chiesto quindi per quale motivo l'appello del Ministro ad uno sforzo unitario per la soluzione della questione non sia stato accolto, l'oratore ricorda la polemica scoppiata nella sua regione circa i crediti che alla Federconsorzi sono stati concessi dalla Cassa di risparmio di Macerata in misura sproporzionata rispetto alle dimensioni della banca stessa.

Rilevato che si tratta dunque di verificare come le banche, comprese le casse rurali, abbiano agito, il senatore Cascia richiama l'attenzione sulla situazione dei Consorzi agrari provinciali, dei quali ben 36 sono stati oggetto di procedura di liquidazione o di commissariamento.

Ricordato successivamente che il presidente Mora nell'esprimere un giudizio negativo sul disegno di legge aveva prospettato l'ipotesi di una indagine conoscitiva da svolgersi fra 6-8 mesi, il senatore Cascia dichiara che il suo gruppo, mentre conferma la validità del proprio disegno di legge, prende atto della interessante proposta, testè formulata dal senatore Fabbri, di avviare subito un'indagine conoscitiva da parte della Commissione agricoltura del Senato; cosa che, egli sottolinea, non esclude che in un secondo momento si possa riprendere a valutare l'opportunità di una Commissione di inchiesta.

Conclude proponendo che si riferisca all'assemblea chiedendo il rinvio del disegno di legge alla Commissione per un periodo di due mesi, dando subito inizio alla indagine secondo la proposta del senatore Fabbri.

Il senatore PERRICONE fa rilevare anzitutto come indubbiamente la proposta di istituire una Commissione bicamerale di inchiesta porterebbe a tempi molto lunghi senza alcun risultato da poter utilizzare a breve scadenza. Più accettabile egli ritiene la proposta del senatore

Fabbri di avviare subito una indagine conoscitiva, valutando in un secondo tempo la opportunità di istituire o meno una Commissione di inchiesta, che comunque - a suo avviso - dovrebbe eventualmente essere monocamerale e non bicamerale.

Il senatore DIANA ritiene che chi ha mosso i primi passi sulla strada scivolosa della istituzione di una Commissione di inchiesta non si è reso conto della complessità e delicatezza della situazione di fronte alla quale si trova tutto il mondo agricolo. Si sono verificati degli stravolgimenti non solo per i contratti delle macchine agricole ma anche per gli ammassi e proprio alla vigilia del raccolto: la stessa indagine conoscitiva offrirà certamente ulteriori elementi di riflessione e di valutazione della proposta in esame.

Per quanto riguarda il passato - prosegue il senatore Diana - il tribunale sta procedendo alle opportune valutazioni e sarebbe imprudente da parte della Commissione parlamentare procedere con delle interferenze. È necessario lasciare che la magistratura svolga con scrupolo il proprio compito e aspettare che decidano i creditori secondo la procedura legale del concordato preventivo.

Relativamente al futuro, l'oratore sottolinea il prudente modo di procedere dell'autorità giudiziaria che in tal modo sta evitando quelle polemiche e quel rumore che potrebbero svilire e danneggiare il patrimonio della Federconsorzi, alla cui massima valutazione è interessato tutto il mondo agricolo.

Ribadita quindi la necessità di lasciare lavorare tranquillamente la magistratura, il senatore Diana ricorda che è stata già messa in azione la Cassa integrazione per una prima aliquota di dipendenti; sottolinea l'importanza e l'utilità di un'indagine conoscitiva compiuta dalla stessa Commissione agricoltura del Senato, che ha una piena conoscenza dei problemi e si dice contrario a fissare sin d'ora un termine per quanto riguarda la ripresa dell'esame del disegno di legge in titolo, dovendosi dare al tribunale il tempo necessario per avviare a soluzione i vari problemi.

Il senatore NEBBIA, premesso che il gruppo della Sinistra indipendente è tra i presentatori del disegno di legge, rileva che con la istituzione della Commissione di inchiesta non si raggiunge solo lo scopo di capire come stanno le cose. La Federconsorzi, egli aggiunge, fu creata 43 anni or sono col disegno lungimirante di farne una struttura di supporto alla agricoltura, che fornisse merci e servizi necessari allo sviluppo del mondo rurale. Poi tale struttura si è andata modificando e degradando. Con una Commissione di inchiesta si può raggiungere lo scopo non solo di capire ma anche di vedere come evitare in futuro il degrado. Ove comunque non venisse approvata la proposta di istituire la Commissione di inchiesta egli sarebbe d'accordo sulla proposta del senatore Fabbri per una indagine conoscitiva da avviare subito, per poi riprendere il disegno di legge in esame.

Il presidente MORA fa rilevare che è possibile chiedere all'Assemblea un rinvio in Commissione, senza però indicare un termine preciso, non disponendo allo stato attuale di elementi utili al riguardo. Elementi

che potranno eventualmente emergere nel corso dell'indagine conoscitiva, proposta dal senatore Fabbri e che egli porrà all'ordine del giorno della Commissione della prossima settimana.

Prende quindi la parola il sottosegretario RICCIUTI il quale assicura sin d'ora la collaborazione del Governo sulla indagine conoscitiva.

Il senatore CASCIA, in riferimento a quanto rilevato dal presidente Mora ribadisce l'opportunità di fissare un termine e si riserva la possibilità di chiedere che il disegno di legge venga rimesso all'ordine del giorno della Commissione.

Il presidente Mora, premesso che concorda sulla opportunità di un eventuale termine in ordine ai lavori della prospettata indagine conoscitiva, mette ai voti la proposta di conferirgli l'incarico di riferire all'Assemblea chiedendo un rinvio in Commissione del disegno di legge, fermo restando l'impegno dei gruppi di portare avanti la proposta di indagine conoscitiva ai sensi dell'articolo 48 del regolamento: la Commissione approva all'unanimità.

IN SEDE CONSULTIVA

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (2854) *(risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge dei deputati Fiandrotti ed altri; Fiandrotti ed altri; Lodigian; Grosso e Procacci; Martinazzoli ed altri; Martelli ed altri; Minucci ed altri; Diglio ed altri; Aniasi ed altri; Scotti Vincenzo ed altri; Bassanini e Testa Enrico; Berselli ed altri)* (approvato dalla Camera dei deputati)
(Parere alla 13ª Commissione: seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame rinviato nella seduta del 25 luglio 1991.

Il relatore MICOLINI riepiloga il dibattito svoltosi nella seduta precedente, sottolineando che nel corso della pausa estiva egli ha avuto modo di mettere insieme gli emendamenti presentati dal senatore Diana e dal Governo e ribadendo la disponibilità a tener conto delle ulteriori proposte che dovessero emergere.

Il senatore CASCIA ritiene opportuno che la espressione del parere sia preceduta da una adeguata discussione, nella quale, fra l'altro, si tenga conto del fatto che ci sono anche emendamenti che si elidono a vicenda.

Il relatore MICOLINI ribadisce la propria disponibilità a predisporre un parere che rappresenti una sintesi delle varie posizioni.

Il senatore CASCIA fa quindi presente di non avere comunque delle pregiudiziali sul modo di procedere.

Il senatore DIANA fa a questo punto presente l'importanza di considerare come il testo in esame sia stato scritto da ambientalisti e

cacciatori, nella più assoluta ignoranza degli agricoltori. È pertanto diritto e dovere della Commissione agricoltura del Senato esprimere il proprio punto di vista tutela del mondo agricolo in termini concretamente precisi.

Il senatore NEBBIA nel dichiararsi d'accordo sulla necessità di ascoltare la voce dell'agricoltura, richiama l'attenzione sui tempi con i quali ha programmato di procedere la Commissione ambiente.

Il presidente MORA concorda sulla necessità di un dibattito che sia adeguato all'importanza dell'argomento, ma non dispersivo. Si tratta, egli aggiunge, di verificare tutti i punti su cui è possibile far convergere le proposte emendative. Nel parere il relatore, aggiunge il Presidente, potrà anche dar conto delle posizioni minoritarie emerse in Commissione.

Seguono ulteriori brevi interventi procedurali del senatore NEBBIA e del presidente Mora e quindi il seguito dell'esame è rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente MORA avverte che la seduta prevista per oggi pomeriggio non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 11,50.

INDUSTRIA (10ª)

GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE 1991

328ª Seduta*Presidenza del Presidente*
FRANZA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Bastianini.

La seduta inizia alle ore 10.

IN SEDE DELIBERANTE

Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese (2740-B),
approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente
modificato dalla Camera dei deputati
(Rinvio della discussione)

Il presidente FRANZA comunica che la 5ª Commissione, su richiesta del Ministro del tesoro, ha rinviato l'espressione del parere sul disegno di legge in titolo a una seduta che si terrà nella prossima settimana. Richiama quindi i dubbi, avanzati nel corso del dibattito svolto presso la Commissione bilancio nella seduta di ieri, circa la sussistenza dei presupposti per l'assegnazione in sede consultiva alla medesima Commissione del testo modificato dalla Camera dei deputati, sottolineando che la copertura finanziaria – nella sostanza – non è stata modificata. Ritiene pertanto indispensabile che la predetta Commissione esprima al più presto il richiesto parere affinché il disegno di legge possa essere definitivamente approvato, prima che abbia inizio l'esame dei documenti finanziari e di bilancio per l'anno 1992.

Al senatore FIOCCHI, che domanda chiarimenti circa le possibili conseguenze derivanti dalla mancata espressione del parere da parte della 5ª Commissione, il presidente FRANZA assicura che – non esistendo alcun problema in materia di copertura degli oneri previsti dal disegno di legge, trattandosi di stanziamenti già disposti dalla legge finanziaria per il 1991 – la Commissione industria procederà comunque, nei termini previsti dal Regolamento del Senato, all'approvazione del testo in discussione.

Il sottosegretario BASTIANINI, a sua volta, si fa interprete della convinta e decisa intenzione, manifestata dal Ministro dell'industria, di far approvare in tempo utile non soltanto il disegno di legge in titolo ma anche quello recante il rifinanziamento di interventi in campo economico (atto Senato n. 2945), già licenziato dalla Camera dei deputati. Le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento al testo in discussione, infatti, sono limitate - in sostanza - alla materia dei controlli, senza comportare maggiori oneri o minori entrate: pertanto la prospettata esigenza del Ministro del tesoro, di avere un quadro di riferimento più chiaro circa la manovra di bilancio disegnata per l'esercizio finanziario 1992, non interferisce, in ogni caso, con un procedimento legislativo in via di conclusione, i cui effetti sul bilancio del 1991, peraltro, sono già acquisiti. Il Ministro dell'industria, da parte sua, ha già provveduto a informare gli altri componenti del Governo della situazione creatasi e qualora l'atteggiamento di indisponibilità del Ministro del tesoro fosse confermato nei prossimi giorni, esso non potrà che avere conseguenze di rilievo sul piano politico.

Il senatore MANCIA, a nome del Gruppo socialista, stigmatizza la posizione assunta dal Ministro del tesoro: questi, infatti, ha ignorato la competenza della Commissione di merito ponendo una questione, peraltro discutibile, in una sede inadatta allo scopo. Serie perplessità, inoltre, desta l'assegnazione in sede consultiva alla 5^a Commissione del disegno di legge in titolo, considerata l'assoluta mancanza di effetti, sia dal lato delle entrate che da quello delle spese, derivanti dalle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati: invita pertanto la Presidenza della Commissione a farsi interprete presso il Presidente del Senato dell'esigenza di approvare definitivamente, al più presto possibile, una normativa tanto attesa dagli operatori industriali e coerente con gli indirizzi assunti dalla Comunità europea.

Il senatore GIANOTTI, nel sottolineare che il contrasto politico tra i componenti del Governo evoca uno scenario istituzionale molto preoccupante, si associa alle precedenti osservazioni circa la mancata esistenza, nel testo modificato dall'altro ramo del Parlamento, di nuove spese o minori entrate che possano giustificare una qualunque dilazione nell'approvazione definitiva del disegno di legge.

Il senatore Elio FONTANA, a nome del Gruppo democratico cristiano, si dichiara totalmente d'accordo con la posizione assunta dal ministro Bodrato, ritenendo insostenibile bloccare l'entrata in vigore di una normativa, che sta per essere adottata dal Parlamento dopo molti anni di approfondito dibattito: essa infatti, ancorchè in misura insufficiente, per la prima volta adegua il trattamento delle imprese produttive alle analoghe misure vigenti in altri paesi europei, innovando sensibilmente anche sul piano dei rapporti tra soggetti privati e pubblica amministrazione. L'ulteriore differimento dell'approvazione del disegno di legge in titolo costituirebbe una vittoria di settori irresponsabili, collegati a realtà parassitarie e assistenziali. Non va sottaciuto, peraltro, che il Commissario CEE Brittan ha recentemente rilevato come i trasferimenti pubblici alle imprese italiane ammontino a circa il 28 per

cento del disavanzo statale, evidenziando in tal modo che in ben altri comparti occorre una drastica riduzione delle spese. Il senatore Elio Fontana, infine, si associa ai rilievi circa l'insussistenza di profili che comportino maggiori spese o minori entrate e invita a una rapida approvazione del disegno di legge.

Il senatore FIOCCHI giudica inconcepibile l'ulteriore dilazione dei tempi, per l'approvazione di un testo da cui può scaturire una maggiore competitività della impresa minore in Italia. Condivide inoltre la decisa posizione assunta dal Ministro dell'industria e le critiche per il rinvio deliberato dalla 5ª Commissione, sulla base dell'anomala richiesta avanzata dal Ministro del tesoro: desta sorpresa, infatti, l'atteggiamento di quest'ultimo, considerato che il disegno di legge favorisce realmente lo sviluppo della produzione nazionale, a differenza di altre normative dall'esito assolutamente improduttivo.

Il presidente FRANZA, infine, preso atto dell'unanime posizione assunta dalla Commissione e dal rappresentante del Governo, assicura che si farà immediatamente interprete, presso il Presidente del Senato, della prospettata esigenza di approvare rapidamente il disegno di legge per lo sviluppo e l'innovazione dell'impresa minore.

La seduta termina alle ore 11.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE 1991

248ª Seduta

Presidenza del Presidente

PAGANI

*Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici D'Amelio.**La seduta inizia alle ore 16,55.***IN SEDE REFERENTE**

Fabbri ed altri: Istituzione dell'autorità per l'attuazione degli interventi relativi alla ricostruzione e allo sviluppo dei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982 (2728)

Azzarà ed altri: Disposizioni per la ripresa degli interventi nelle zone colpite dal terremoto del 1980-81 (2876)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di Comitato ristretto)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 31 luglio 1991.

Si apre la discussione generale in cui interviene il senatore FABRIS, il quale sottolinea preliminarmente che entrambi i testi all'esame, uno d'iniziativa socialista, l'altro d'iniziativa democristiana, concordano sull'esigenza di utilizzare i 3.000 miliardi stanziati nella legge finanziaria per il 1991 per le esigenze più immediate legate alla ricostruzione delle zone colpite dal terremoto del 1980-1981. È stata preannunciata altresì – prosegue l'oratore – la presentazione di un disegno di legge d'iniziativa del Gruppo Comunista-PDS che si immagina rispecchierà le posizioni assunte nel corso del dibattito svoltosi in seno alla Commissione d'inchiesta presieduta dall'onorevole Scalfaro. Detta Commissione quale ha posto in evidenza come sia stato gravemente erroneo non avere tenuti separati gli interventi di ricostruzione da quelli di sviluppo. Dal punto di vista della ricostruzione, appare assolutamente innegabile l'esigenza di dare priorità nelle scelte di intervento a favore di coloro che hanno subito danni e che si trovano ancor oggi privi di adeguata abitazione. A tali finalità rispondono entrambi i provvedimenti all'ordine del giorno che riflettono l'esigenza, emersa nell'ambito della Commissione d'inchiesta, di attivare un completo mutamento delle

strutture che finora hanno presieduto alla ricostruzione, operando scelte precise che garantiscano la migliore funzionalità possibile. Dopo avere ricordato come sia emerso con ogni evidenza che le strutture di indirizzo e controllo preesistenti non hanno funzionato, invita il relatore, senatore Cutrera, a recepire in una nuova formulazione le parti comuni dei provvedimenti all'esame, in modo da garantire una rapida approvazione di un testo unificato che permetta di evitare un ulteriore degrado della già grave situazione esistente.

Il senatore TRIPODI, premesso di ritenere che sarebbe stato opportuno discutere dei provvedimenti all'esame una volta conosciute le conclusioni della Commissione d'inchiesta sulle zone terremotate che, più volte poste all'ordine del giorno dell'Assemblea del Senato, non sono state ancora oggetto di esame, ribadisce la ferma condanna del Gruppo di Rifondazione comunista rispetto agli scandalosi abusi nella gestione dei fondi del terremoto che si sono verificati, con gravissimo sperpero di pubblico denaro, e il dilagare di una crescente corruzione in molti settori della pubblica amministrazione. La triste vicenda ha testimoniato una delle più scandalose degenerazioni nel settore dell'intervento pubblico, con una sorta di assalto alle finanze statali quale si era raramente verificato in precedenza. Nelle zone terremotate si sono così andati manifestando fenomeni mafiosi di inquietante gravità, con intrecci clamorosi tra potere criminale e politico nella gestione dei finanziamenti. Ciò ha rappresentato un serio pericolo per la democrazia italiana e, nonostante le ingenti risorse finanziarie stanziare, l'opera di ricostruzione, nel settore dell'edilizia abitativa e in quello urbanistico, può considerarsi ben lungi dall'essere ultimata, nè si registrano risultati positivi nel settore produttivo. All'esame della Commissione - prosegue il senatore TRIPODI - si trovano adesso due provvedimenti che, pur presentando alcuni punti di raccordo, fanno registrare una diversa impostazione di fondo. Stigmatizza quindi il fatto che il Governo non abbia espresso una precisa opinione al riguardo, presentando un proprio autonomo disegno di legge, ciò che stupisce soprattutto alla luce dei risultati cui è pervenuta la Commissione d'inchiesta. Lo stesso ministro Pomicino che aveva concordato sulla necessità di una svolta nella politica di ricostruzione, preannunciando la presentazione da parte del Governo di un provvedimento entro tempi rapidi, ha poi, una volta approvata la legge finanziaria, dimenticato gli impegni assunti. Venendo al merito dei disegni di legge all'esame, esprime in linea di massima un giudizio positivo su quello di iniziativa socialista che cerca di adeguarsi alle esigenze di una situazione che vede ancora popolazioni prive di adeguata abitazione. Osserva tuttavia che la previsione del Segretariato generale per la cura dell'istruttoria degli atti di competenza del Comitato Stato-Regioni, di cui all'articolo 4, desta gravi perplessità, affidandosi a tale struttura una serie di competenze che si traducono in un potere enorme che presenta in sé rischi degenerativi. Per quanto riguarda il disegno di legge d'iniziativa democristiana, rileva che su alcune questioni non sembra essersi tenuto adeguatamente conto delle conclusioni della Commissione d'inchiesta. Rileva altresì l'opportunità di chiarire più puntualmente la previsione di cui al comma 5 dell'articolo 1 che assegna alle amministrazioni dello

Stato una quota non inferiore al 10 per cento delle risorse disponibili, nonchè di quella contenuta all'articolo 2 relativa alle zone di intervento. Osserva inoltre che all'articolo 5 non sono sufficientemente chiari i criteri in base ai quali saranno assegnati gli alloggi, nè risultano del tutto trasparenti le disposizioni relative ai poteri conferiti all'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno. Alla luce delle considerazioni suesposte, tenuto altresì conto che da parte del Gruppo comunista-PDS è stato preannunciato un disegno di legge sulla stessa materia, ritiene opportuno procedere alla costituzione di un Comitato ristretto per l'elaborazione di un testo unificato.

Il senatore PETRARA concorda sull'opportunità, già rilevata dal precedente oratore, di completare l'esame una volta che siano state esaminate dall'Assemblea del Senato le conclusioni cui è pervenuta la Commissione d'inchiesta. Dopo avere dichiarato che non ripeterà le note posizioni del Gruppo Comunista-PDS in merito all'iniqua gestione dei fondi stanziati per il terremoto del 1980-81, ribadisce l'opportunità di acquisire un consenso politico il più ampio possibile per avviare una svolta nelle procedure e nell'individuazione dei soggetti preposti agli interventi di ricostruzione, per l'individuazione di seri controlli che, nel garantire una trasparente gestione, evitino gli sprechi e le malversazioni del passato. Mentre permangono anomalie in ordine all'individuazione dei comuni che dovranno beneficiare delle risorse destinate alla ricostruzione e si continua a parlare in modo troppo generico di interventi nel settore abitativo, obiettivo prioritario dovrebbe essere quello di garantire finalmente un'abitazione a quei settori della popolazione che ne sono tuttora privi, trascorsi dieci anni dagli eventi calamitosi. Dopo avere svolto alcune considerazioni in ordine al disagio crescente diffuso in seno alle popolazioni cui occorre finalmente dare adeguata risposta da parte del Governo, solleva perplessità in ordine alla proposta di cui al disegno di legge d'iniziativa socialista relativa all'istituzione del Segretariato generale che appare fin d'ora una struttura inutilmente macchinosa. Peraltro il provvedimento contiene anche importanti novità che tengono conto degli orientamenti emersi in seno alla Commissione d'inchiesta presieduta dall'onorevole Scalfaro. Ritiene assolutamente necessario, per il momento, varare rapidamente una normativa che, utilizzando i tremila miliardi stanziati nella legge finanziaria per il 1991, permetta di andare incontro alle esigenze abitative più urgenti delle popolazioni terremotate. In tal senso, si muove anche la proposta elaborata dalla propria parte politica che rinvia ad una seconda fase un intervento più organico che affronti globalmente la problematica derivante dagli eventi sismici.

Replica agli oratori intervenuti il senatore CUTRERA il quale, dopo aver ringraziato i colleghi per le importanti osservazioni emerse nel corso del dibattito, assicura che è sua intenzione raccogliere tutti gli spunti di comune interesse presenti nei due provvedimenti, riservandosi altresì di valutare approfonditamente il disegno di legge preannunciato dai senatori del Gruppo Comunista-PDS. Espressa piena concordanza con quanti hanno sottolineato la necessità di varare una disciplina coerente con le conclusioni della Commissione d'inchiesta, osserva che

allo stato dei fatti il dibattito ha fatto emergere sostanzialmente due posizioni, la prima, propria di coloro che si attendono una disciplina che fortemente innovi rispetto al passato, per evitare sperperi e iniquità, la seconda, sostenuta da quanti intendono invece limitarsi a fronteggiare le esigenze abitative più immediate. Considerata la complessità della questione e la rilevanza degli stanziamenti finanziari, giudica anch'egli opportuno procedere alla costituzione di un Comitato ristretto, per pervenire quanto più rapidamente possibile alla redazione di un testo unificato.

Il rappresentante del Governo, senatore D'AMELIO, dopo aver ringraziato il Presidente e i componenti la Commissione per le importanti osservazioni svolte nel corso del dibattito, rileva che il disegno di legge d'iniziativa socialista sembra rispondere adeguatamente alle conclusioni proprie della Commissione d'inchiesta cui il Governo intende seriamente attenersi. Dopo aver rilevato la piena concordanza di tutte le forze politiche sulla necessità di destinare i tremila miliardi presenti nella legge finanziaria per il 1991 alle esigenze abitative di quanti vivono ancora in condizioni di drammatica precarietà, auspica una rapida approvazione dei provvedimenti all'esame.

Il presidente PAGANI, preso atto della concorde volontà della Commissione di procedere alla costituzione di un Comitato ristretto, invita i Gruppi a far pervenire le proprie designazioni.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno

GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE 1991

137ª Seduta

Presidenza del Presidente
BARCA

La seduta inizia alle ore 9,30.

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

**Comunicazioni del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno,
onorevole avvocato Calogero Mannino**

In apertura di seduta, il senatore PONTONE solleva una questione che a suo giudizio riveste carattere preliminare.

Il ministro Mannino si trova in una particolare situazione soggettiva, cioè quella di essere accusato di coltivare amicizie compromettenti nella sua circoscrizione elettorale.

Il senatore Pontone chiarisce che il suo intendimento non è quello di formulare accuse nè tanto meno quello di considerare veritiere le accuse formulate da altri. Tuttavia ricorda come il collega Tatarella del Movimento sociale ha ritenuto che il ministro Mannino - vuoi per il prestigio politico, vuoi per la dignità personale, vuoi ancora per dare la possibilità alla magistratura di essere obiettiva nei suoi giudizi e non subire eventuali influenze - dovrebbe rassegnare le dimissioni da Ministro. Ritene che questa richiesta sia fondata non perchè, vuole ripetere, ritiene che le accuse siano fondate, ma perchè il prestigio e la dignità personali dovrebbero spingere il Ministro a rassegnare le dimissioni dal momento che un'ombra sulla persona di un Ministro si estende all'intero Governo e si proietta su tutto il Parlamento. Avverte che qualora il Ministro non dovesse accogliere le sue sollecitazioni, abbandonerà la seduta.

Il presidente BARCA ricorda come la seduta sia stata convocata per discutere sulle comunicazioni del Ministro in tema di riforma e rifinanziamento della legge 64. Tuttavia avendo chiesto il ministro

Mannino di poter replicare al senatore Pontone, lo invita a prendere la parola.

Il ministro MANNINO dice di non avere alcuna difficoltà a dare chiarimenti e ricorda come fin dal sabato 6 settembre egli avesse rassegnato nelle mani del Presidente del Consiglio la sua disponibilità a dare le dimissioni. Ha ricevuto in risposta dal Presidente del Consiglio, non in chiave di sollecitazione individuale, bensì come atto esterno, l'invito a rimanere in carica fino a quando tutta la vicenda non avesse assunto una dimensione che a giudizio del governo e soprattutto suo personale determinasse una ragione di incompatibilità non tanto giuridico-legale - perchè egli non aspetterebbe che venisse oltrepassata quella soglia - ma di carattere morale-politico.

Allo stato attuale delle cose questa vicenda si caratterizza soltanto per la ripetizione di accuse che peraltro sono palesemente infondate, immotivate e prive di ogni supporto probatorio da parte di un pentito. Su queste accuse sono in corso degli accertamenti giudiziari presso ben quattro procure della Repubblica coordinate dalla procura generale di Palermo.

Ricorda di aver dato sin da venerdì 6 settembre alle quattro procure della repubblica la sua disponibilità ad essere sentito per tutti i chiarimenti del caso. Senonchè nessuna delle procure della Repubblica ha ritenuto finora di doverlo convocare e quindi gli accertamenti si trovano in una fase nella quale non hanno ancora assunto alcun rilievo formale.

Venendo al merito della questione, che è quello che a lui preme mettere in chiaro, dice di essersi posto il problema se in presenza di un semplice sospetto, di una semplice illazione che si augurerebbe non venisse strumentalizzata politicamente, un Ministro non debba avere lo scrupolo morale di rassegnare immediatamente le dimissioni. Appunto per questo ancora ieri, essendo il Presidente del Consiglio in Cina, ha ribadito la sua intenzione e la sua disponibilità a dare le dimissioni qualora il Governo lo ritenga opportuno. Nello stesso tempo deve anche rilevare, che proprio perchè la lotta alla mafia e alla criminalità costituisce un impegno difficile ed impervio il semplice cedimento ad una accusa sulla quale ancora la magistratura non ha effettuato i propri accertamenti potrebbe avere un effetto destabilizzante non tanto nei confronti della persona del Ministro ma nei riguardi delle istituzioni.

Vorrebbe che non si dimenticasse mai come la logica in cui si colloca un pentito non è una logica esterna o di contrapposizione alla mafia, come del resto il protagonista di questa vicenda ha dichiarato ripetutamente in questi giorni, bensì segue direttrici palesemente gestibili dalla mafia stessa.

Tra le tantissime manifestazioni di solidarietà vorrebbe ricordare la lettera di un questore che, avendo lavorato in Sicilia, gli ha ricordato che il principale strumento di lotta della mafia non sono le armi bensì la calunnia e le insinuazioni. Sono queste le ragioni per le quali avendo ribadito questa sua disponibilità al Presidente del Consiglio egli si trova in serena attesa degli sviluppi della vicenda e torna a ripetere che qualora questi sviluppi dovessero portare la sua posizione ad un punto tale da proiettare anche una semplice ombra nei confronti del Governo

di cui fa parte, egli non avrebbe alcuna esitazione a rassegnare definitivamente le proprie dimissioni.

Dice anche di essere francamente dispiaciuto che proprio il Gruppo del Movimento sociale abbia voluto sollevare questa questione. Sente tutta la sofferenza di questa situazione ma vuole ricordare ancora le parole molto autorevoli che gli sono state dette ieri sera, cioè che in certe circostanze ci vuole più coraggio a resistere che a dimettersi. Si dice convinto peraltro che gli accertamenti giudiziari saranno condotti, come è doveroso, in tutte le direzioni possibili e vedranno la sua posizione e la sua immagine restituiti nella pienezza della loro fisionomia. Chiunque lo conosce in Sicilia e fuori della Sicilia sa infatti chi egli è.

Il senatore PONTONE riprende brevemente la parola per ribadire che i suoi rilievi riguardano a questo punto l'intero governo e quindi anche il Presidente del Consiglio. Pertanto abbandona la seduta.

Il presidente BARCA torna a ribadire che la Commissione è convocata per udire le comunicazioni dal Governo che fino a prova contraria è rappresentato dal ministro Mannino. Non mancherà al senatore Pontone e alla sua parte politica la opportunità e la sede per porre la questione che ha testè sollevato.

Il presidente Barca ricorda come le comunicazioni del Governo di oggi ed il relativo dibattito avvengono sulla base dell'impegno assunto alla fine di luglio dal ministro Mannino di discutere con la Commissione bicamerale le linee ispiratrici del rifinanziamento della legge e delle eventuali modifiche di essa ancor prima che con la presentazione alla Camere la legge iniziasse il suo corso formale. È evidente quindi che le comunicazioni del Governo ed il dibattito non sostituiscono il parere che questa Commissione dovrà esprimere e votare quando la legge sarà formalmente assegnata. Il confronto non perde per questo importanza perchè può concorrere a far individuare tempestivamente i punti centrali del confronto, di approfondimento e di correzione.

Tra l'altro sono intervenuti fatti che sollecitano la Commissione a definire in modo più incisivo indicazioni ed indirizzi che sono via via venuti maturando attraverso il dibattito e le iniziative di controllo.

Ricorda in primo luogo, anche se può sembrare marginale, la contraddizione tra la proposta di legge «Rifinanziamento di interventi in campo economico» (Atto Senato n. 2945) e il testo della legge di rifinanziamento della legge 64. Solleciterebbe a tale proposito (dopo aver richiesto ieri in Commissione Bilancio l'intervento del ministro del Tesoro) un'iniziativa del Ministro per il Mezzogiorno. Non si può infatti motivare il rifinanziamento della legge 64 presentandolo come un risarcimento delle somme distolte per altri scopi e poi contemporaneamente appoggiare in Parlamento una proposta di legge che prevede un ulteriore prelievo a carico della 64.

Ma il fatto più rilevante è indubbiamente la presentazione alla Corte di Cassazione della proposta di referendum per l'abrogazione di alcuni articoli della legge 64. Non sta a lui in questa sede esprimere un giudizio che è anche necessariamente politico. Crede tuttavia di poter oggettivamente rilevare che mentre gli effetti dell'abrogazione di alcuni articoli

si muovono in direzioni che la Commissione ha più volte sollecitato, per cui la presentazione del referendum può contribuire ad accelerare misure anche drastiche di correzione, altri effetti sarebbero puramente demolitori di pezzi di un meccanismo complesso che rimarrebbe in piedi. Così per esempio l'abrogazione dell'art. 6 della legge 64 toglierebbe di mezzo ogni delega al Governo per modificare gli enti di promozione ma lascerebbe in piedi così come sono tutti gli enti di promozione che sono nati in base a leggi precedenti la legge 64. L'effetto sarebbe opposto a quello che probabilmente i promotori del referendum volevano ottenere.

Così l'abrogazione dell'aggiornamento del programma triennale lascerebbe in piedi intangibile il programma triennale in vigore, con tutte le azioni cosiddette organiche da esso previste.

Non vuole entrare nel merito di tutte le questioni complesse che si aprirebbero. Ma proprio questa complessità deve spingere il Parlamento a dimostrare che non siamo bloccati e che abbiamo la capacità di introdurre immediatamente correzioni da molto tempo sollecitate.

Questo dibattito è un'occasione per affrettare i tempi e introdurre nella legge di rifinanziamento della legge 64 punti di accordo già maturati nel lontano momento dell'unanime approvazione della relazione Soddu-Innamorato.

Il ministro MANNINO ringrazia il Presidente Barca e la Commissione per la opportunità che gli è offerta di illustrare lo schema di disegno di legge recante «Integrazioni finanziarie della legge 1° marzo 1986, n. 64», di prossima presentazione alla Camera dei deputati.

Il disegno di legge propone una limitata integrazione delle risorse finanziarie originariamente destinate dalla legge 64/86 all'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il periodo 1985-93, nonché alcune significative innovazioni nelle procedure e negli strumenti di intervento.

La necessità di una integrazione finanziaria deve farsi in primo luogo derivare dalla constatazione che la debole struttura sociale ed economica del Mezzogiorno richiede ancora una prosecuzione delle iniziative straordinarie per abbattere le diseconomie esterne che ne frenano la crescita, sia attraverso un ulteriore processo di infrastrutturazione, sia attraverso una politica di incentivi agli investimenti idonea ad incentivare gli imprenditori, locali o esterni all'area, a realizzare nuove iniziative produttive.

Le innovazioni introdotte sono finalizzate, dal canto loro, ad assicurare, in particolare, che le risorse stanziare siano destinate ai soli interventi strategici per lo sviluppo delle aree meridionali (attività produttive ed infrastrutture economiche) e siano prevalentemente concentrate nei territori che, nell'ambito dello stesso Mezzogiorno, manifestano situazioni di ritardo più accentuate. Il disegno di legge, inoltre, concorre a rafforzare gli strumenti di coordinamento della spesa pubblica nel Mezzogiorno previsti dalla legge 64/86. In particolare, la istituzionalizzazione dell'intesa di programma è volta ad assicurare una programmazione ed un'attuazione coordinate tra intervento ordinario e straordinario delle opere e degli interventi necessari al

raggiungimento dei medesimi obiettivi programmatici e di settore nell'ambito dei singoli progetti strategici. In tal modo le risorse finanziarie destinabili a questi ultimi verranno sensibilmente incrementate dagli apporti di risorse ordinarie, favorendo un maggiore rispetto della riserva del 40 per cento degli investimenti, oggi largamente disatteso.

Infine, altra significativa innovazione è costituita dall'istituto della revoca del finanziamento, introdotto allo scopo di consentire in tempi brevi il recupero alla programmazione dei finanziamenti «congelati» in iniziative risultate non più fattibili.

Per chiarire ulteriormente i motivi che spingono a richiedere una integrazione delle risorse finanziarie della legge 64/86 per proseguire le attività sino a tutto il 1993, occorre avere presente la circostanza che, con l'approvazione del 3° Piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1990-92 (Deliberazione CIPE del 29 marzo 1990), sono già state totalmente programmate e destinate le risorse finanziarie che la legge 64/86 e la precedente legge 651 del 1983 avevano assegnato all'intervento straordinario, risorse che non sono state sinora rivalutate neppure dell'intrinseco coefficiente di inflazione monetaria che si è da allora determinata.

Va fatto peraltro presente che la consistenza dello stanziamento previsto dalla legge 64/86 (Lit. 120.000 miliardi nel periodo 1985-1993) perde gran parte del suo significato ove si consideri che quella dotazione comprende sia i fondi destinati a coprire le proroghe dello sgravio contributivo per Lit. 30.000 miliardi, sia le risorse destinate al completamento delle opere in corso di realizzazione alla data di scioglimento della Cassa per il Mezzogiorno per Lit. 18.843 miliardi, sia infine le decurtazioni subite in conseguenza di numerosi provvedimenti legislativi, i cui oneri sono stati posti a carico dei fondi della legge n. 64 e che ammontano complessivamente a circa Lit. 9.000 miliardi.

In definitiva, a fronte del finanziamento di Lit. 120.000 miliardi dichiarato in apertura dalla legge n. 64, le risorse effettivamente destinate all'intervento straordinario sono state largamente inferiori, ammontando infatti a circa Lit. 62.000 miliardi.

La dimensione quantitativa dell'integrazione finanziaria proposta è stata commisurata alle necessità dell'intervento straordinario fino al 1993, prevedendo un ammontare complessivo di Lit. 24 mila miliardi, dei quali 14 mila destinati alle agevolazioni per le attività produttive e 10 mila miliardi per completare il finanziamento dei progetti strategici.

Per quanto riguarda, in particolare, il primo ambito di intervento, si deve riflettere sulle conseguenze di una interruzione delle agevolazioni al sistema produttivo; oltre all'arresto di una ripresa di investimenti diffusi già prenotati, si pregiudicherebbe l'attuazione di contratti di programma in via di definizione e la certa espansione collaterale alle iniziative dei grandi gruppi industriali, la cui occasione va colta ed esaltata ai fini dello sviluppo di aree marginali. La prosecuzione delle attuali tendenze quantitative determinano la previsione di un volume di

investimenti nel settore industriale e dei servizi reali nell'ordine di circa 8-9 mila miliardi annui nel triennio 1991-93, e quindi circa 24-27 mila miliardi; secondo il regime normativo attuale, ciò comporterebbe un impegno finanziario di circa 14 mila miliardi, ripartito tra contributi in conto capitale ed in conto interessi, nel rapporto interno di due a uno. Se si tiene conto anche del fabbisogno finanziario per importanti contratti di programma già approvati dal CIPI (ENI, impianti FIAT di Melfi e Pratola Serra, IBM) e in istruttoria presso il Dipartimento per il Mezzogiorno (SNIA), si evince che la previsione di 14.000 miliardi è appena sufficiente e sconta una riduzione dell'intensità degli incentivi prevista all'art. 1, 4° comma, del D.L.

Per quanto riguarda l'integrazione finanziaria necessaria per realizzare nel prossimo triennio i progetti strategici, si deve tener conto che a questo complesso di azioni sono state finora assegnate risorse per complessivi 4.300 miliardi (100 con il 2° Piano Annuale di Attuazione e 4.200 con il 3°). Tali risorse sono certamente insufficienti ad assicurare l'attuazione delle intese di programma già perfezionate e di quelle in fase di predisposizione.

L'aggiornamento del Programma triennale di Sviluppo del Mezzogiorno 1990-92, tenuto conto della prima esperienza di attuazione della legge 64/86, aveva già apportato sostanziali modifiche procedurali per qualificare l'intervento, individuando due soli ambiti operativi: da un lato la concessione di incentivi finanziari agli investimenti nel settore produttivo, dall'altro il finanziamento di investimenti per innalzare la dotazione infrastrutturale, materiale ed immateriale, nei soli settori ritenuti strategici per lo sviluppo economico e sociale del Mezzogiorno e per interventi di valenza interregionale o nazionale.

Il disegno di legge in argomento riprende, sostanzialmente, le innovazioni del Programma Triennale.

Per quanto riguarda gli incentivi alle attività produttive, esso fornisce, inoltre, gli indirizzi per una sostanziale revisione delle vigenti procedure e criteri di attribuzione, delegando al Ministro per il Mezzogiorno il compito di emanare un nuovo regolamento in materia. Obiettivo della delega è di pervenire ad un sistema che riduca progressivamente il livello degli incentivi, ne armonizzi le modalità di calcolo con le metodologie della CEE, nonchè ne rimoduli le differenze di intensità in modo da favorire le iniziative localizzate nelle aree che presentano le più gravi situazioni di ritardo o i settori a maggiore redditività economica e/o sociale.

Tutto ciò nella consapevolezza, confermata dalle recenti decisioni della CEE che hanno portato alla riduzione o esclusione degli incentivi in alcune province meridionali, che in molte aree del Mezzogiorno il processo di sviluppo del tessuto produttivo sia ormai in una fase avanzata, e che i differenziali di competitività che penalizzano il sistema industriale siano concentrati in ambiti territoriali più ristretti rispetto alla attuale classificazione.

Il D.L. affianca inoltre alla procedura ordinaria di concessione delle agevolazioni, quella della contrattazione programmata, introdotta con delibera CIPI del 15/7/1986. Si tratta di uno strumento particolarmente

efficace perchè consente agli organi della programmazione di orientare gli investimenti nei settori e nei territori coerenti con gli obiettivi di sviluppo delle aree meridionali, di prevedere tutto l'insieme degli interventi necessari ad un nuovo insediamento (dalle infrastrutture alla formazione ai centri e ai programmi di ricerca), in particolare favorendo l'innovazione delle attività produttive e lo spostamento al Sud del baricentro del sistema scientifico e tecnologico-industriale.

La procedura, peraltro, trova applicazione in base alle più recenti delibere CIPI non soltanto nei confronti delle grandi imprese, ma anche di Consorzi di piccole e medie imprese, allo scopo di favorire l'imprenditorialità locale.

Il secondo ambito di intervento delineato dal D.L. riguarda, come abbiamo visto, l'innalzamento della dotazione infrastrutturale del Mezzogiorno, che è noto attestarsi su livelli quantitativi di poco superiori alla metà del Centro-Nord.

Un primo elemento di innovazione contenuto nel D.L. è la puntuale elencazione dei settori di intervento che risultano maggiormente deficitari e nel contempo strategici per la crescita civile ed economica del Mezzogiorno: sistemi idrici, ricerca scientifica, ambiente, turismo, beni culturali, agroalimentare. Il D.L. prevede altresì interventi complessi su singoli sistemi territoriali.

Ma la innovazione più significativa riguarda il rafforzamento della procedura di programmazione ed attuazione dei progetti strategici, già definita nelle sue linee operative in sede di aggiornamento del Programma Triennale, procedura incentrata nelle due fasi dell'«intesa di programma» e dell'«accordo di programma».

L'intesa di programma, come è stato anticipato nella premessa, ha l'obiettivo di elevare sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo il livello degli interventi, coinvolgendo in particolare le amministrazioni ordinarie, che vengono chiamate a contribuire con proprie risorse e capacità progettuali al raggiungimento degli obiettivi.

L'«intesa di programma» è la sede nella quale l'intervento straordinario e le amministrazioni competenti per settore dell'intervento ordinario predispongono, coordinano ed integrano i rispettivi programmi di intervento verificandone la coerenza con gli obiettivi di sviluppo delle aree meridionali. In questa sede l'intervento straordinario è in grado di promuovere un incremento ed una qualificazione delle risorse ordinarie destinate al Mezzogiorno, concorrendo in tal modo a far rispettare l'obbligo della riserva del 40 per cento degli investimenti alle aree meridionali prevista dalla normativa.

L'«accordo di programma», previsto all'art. 7 della legge 64/86, costituisce viceversa lo strumento attuativo dei progetti scaturiti dall'intesa.

Si tratta di un ulteriore strumento atto a consentire il coordinamento delle attività nella fase attuativa, particolarmente necessario per tutti quegli interventi la cui integrale funzionalità è condizione necessaria per il raggiungimento degli obiettivi. esso consente inoltre di assicurare che le amministrazioni ordinarie diano attuazione concreta agli impegni assunti, destinando al Sud, anche nella fase di spesa, le risorse programmate. Ove si consideri che allo stato attuale solamente il 20 per cento circa delle già insufficienti risorse ordinarie destinate al

Mezzogiorno viene concretamente speso, si comprende l'importanza di un'estesa applicazione dello strumento in argomento.

Inoltre, una significativa innovazione contenuta nel D.L. riguarda la introduzione dell'istituto della revoca del finanziamento in caso di mancato avvio degli interventi entro tre mesi dalle scadenze programmate. Ciò dovrebbe evitare in modo sistematico quanto accaduto in passato, e cioè il congelamento di risorse per anni, a seguito di nuovi progetti e con gravi conseguenze in termini di rallentamento dei flussi di spesa.

Infine, il ricorso ai prestiti esteri per finanziare i progetti strategici costituisce un'ulteriore garanzia della rispondenza degli interventi a criteri di produttività ed utilità economica e sociale, in quanto gli stessi dovranno essere sottoposti anche al vaglio degli Istituti internazionali erogatori del prestito.

L'autorizzazione di spesa recata dal disegno di legge ammonta globalmente, come abbiamo visto, a 24.000 miliardi di lire nel periodo 1991-1996 ed è destinata quanto a lire 14.000 miliardi alle agevolazioni per le attività produttive e quanto a lire 10.000 miliardi, da reperire sul mercato finanziario, per il completamento dei progetti strategici già avviati dalla legge n. 64/1986.

Circa i due filoni principali di intervento che caratterizzano la presente proposta, si fa presente quanto segue:

A agevolazioni per le attività produttive (contributi in c/capitale ed in c/interessi per lire 14.000 miliardi).

Tali risorse sono destinate ad attivare investimenti valutati in circa 24.000-27.000 miliardi nel periodo considerato, di cui 8-9.000 nel triennio 1991-1993, sulla base di una autorizzazione di spesa pari a lire 950 miliardi per l'anno 1991, di lire 2.000 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, di lire 3.000 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, nonché di lire 3.050 miliardi per l'anno 1996;

Finanziamento di progetti strategici ed attività collegate (lire 10.000 miliardi)

Le risorse di questione sono da reperire mediante l'accensione di prestiti sul mercato finanziario e prioritariamente con la BEI. A tal fine è prevista la contrazione di mutui per un ammontare complessivo di lire 10.000 miliardi negli anni 1992-1995, di cui lire 3.000 miliardi per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994 e di lire 1.000 miliardi per l'anno 1995 il cui onere è quantificabile, nell'ipotesi di un tasso di interesse medio del 15 per cento annuo, secondo il seguente sviluppo:

Anni	Quote mutui	Onere annuo				
1992	3.000	450	450	450	450	450
1993	3.000	-	450	450	450	450
1994	3.000	-	-	450	450	450
1995	1.000	-	-	-	150	150
	10.000	Tot.	450	900	1.350	1.500

Per quanto concerne la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del D.L., va osservato come 1.893 miliardi siano stati stralciati dalle somme accantonate nella tab. B della L.F. 91 per interventi a favore della Calabria (1.200 miliardi su 2.455 accantonati) e della Sardegna (693 su 1.200).

La questione appare di un certo rilievo. È evidente, infatti, che i fondi accantonati per i provvedimenti a favore delle Regioni Calabria e Sardegna ove transitassero, senza nessun reintegro e rimodulazione, nei fondi del D.D.L. di rifinanziamento comporterebbe, nei fatti una riduzione della spesa in c/capitale all'interno di due aree del Mezzogiorno particolarmente svantaggiate.

Sembrerebbe pertanto opportuno che le somme stornate vengano, in sede di approvazione della legge finanziaria del 1992, recuperate rimodulando nel tempo il complesso dei fondi previsti senza alcuna riduzione.

Il ministro Mannino, a completamento della sua relazione, si sofferma su alcune considerazioni di carattere più generale. Crede che si debba prendere atto di un clima di disgregazione e dissociazione ormai diffuso nel Paese il cui indirizzo capovolge quella linea (tendenziale) di convergenza tra gli interessi sociali e le forze politiche che ha caratterizzato per tanti anni la vicenda politica italiana. Egli personalmente non è affascinato dal fenomeno della consociazione ma piuttosto dallo schema della democrazia compiuta, quale si realizza attraverso l'alternanza di maggioranze diverse. Avverte tuttavia tutto il limite della vicenda politica più recente che ha visto il Sud pagare un prezzo altissimo alle esigenze, peraltro indilazionabili, di crescita quantitativa con sacrificio delle politiche capaci di far convergere interessi sociali, politici ed anche culturali diversi. Vuole dire che, quanto meno dalla ristrutturazione degli anni Ottanta, hanno finito per restringersi le basi oggettive di un progetto, di un disegno unitario capace di coinvolgere l'insieme del Paese. La spinta alla scomposizione degli interessi è risultata più grave di fronte alla duplice pressione proveniente dall'aerea comunitaria e dai paesi a più basso tasso di sviluppo economico.

In un momento nel quale le aziende del Nord non sono in grado di far fronte al *turn over*, stando almeno alle rilevazioni recenti operate dal Ministero del Lavoro, il problema del Sud dovrebbe essere avvertito non come questione residuale, ma come quello di un'area territoriale in crisi di legalità, che avendo oggettivamente sacrificati i propri interessi a quelli primari della ristrutturazione economica chiede ora una maggiore presenza dello Stato, cioè un intervento consapevole dei pubblici poteri.

Conclude invitando la Commissione a dar prova del fatto che essa non rappresenta gli interessi politici dell'area meridionale bensì una coscienza nazionale più matura e complessiva. In questo quadro chiede un indirizzo politico che valga a vincere quelle difficoltà che inevitabilmente sorgeranno in sede di iter del disegno di legge.

Il deputato SCHETTINI, intervenendo nel dibattito aperto dalle comunicazioni del Ministro, ritiene che la occasione sia utile per

impostare una riflessione approfondita sulla fase politica attraversata dal Mezzogiorno.

Avverte infatti un forte scarto tra gli avvenimenti degli anni Ottanta e le vicende più recenti e sconvolgenti che come tali toccano ancora più marcatamente le prospettive meridionalistiche. Vuole dire che il Mezzogiorno rischia di essere ridotto in frantumi per l'operare di una pressione congiunta che sale dal Sud e contemporaneamente viene dall'Europa comunitaria.

Di fronte a questo stato di cose vengono al pettine problemi che sollevano una domanda di riorganizzazione nazionale e mondiale dei mercati e dei poteri. La risposta del Governo gli sembra improntata ad un discorso di basso profilo, una specie di continuismo nell'ordinaria amministrazione; quello che in politica si dice doroteismo.

Il bilancio negativo della legge 64 non riguarda soltanto il Mezzogiorno. Vi è stato negli anni '80 una modernizzazione inconfutabile del paese con forti elementi di distorsione quali la sperequata composizione della spesa pubblica, il diverso incremento del prodotto interno lordo e soprattutto la carente produttività degli investimenti pubblici nel Mezzogiorno.

Ha avuto modo di criticare, attraverso un'interrogazione, la decisione adottata dal ministro Mannino, con direttiva del 5 maggio 1991 di ripristinare i completamenti che erano stati sospesi dal precedente Governo. A parte ogni altra considerazione, a lui sembra che direttive di questo genere finiscano per riconfermare ed approfondire fratture e contraddizioni storiche.

Venendo più specificamente al merito, ritiene che il disegno di legge proponga implicitamente, attraverso la previsione di appositi stanziamenti finanziari, una proroga oltre il 1993. Si dichiara nettamente contrario in linea di principio all'adozione di questa proroga, dal momento che contraddice vistosamente la ratio ispiratrice della legge 64.

Ritiene invece che si debba operare un radicale e drastico atto di rottura con tutta la tradizione dell'intervento straordinario, tanto più necessaria dal momento che il referendum abrogativo potrebbe avere anche effetti controintuitivi, quali che siano le intenzioni dei promotori. Quindi è necessario innestare elementi di critica e di consapevolezza, come si è sforzato di fare il Governo ombra che ha presentato in data 30 luglio una proposta per il rifinanziamento degli interventi in direzione dello sviluppo industriale sostenibile e come parte costitutiva di una trama forte di diritti e di garanzie all'interno della quale possano muoversi efficacemente le parti sociali. Ritiene che altrimenti si finisce per ubbidire ad una logica derogatoria quale è quella che ha caratterizzato gli accordi con la Fiat per l'insediamento di stabilimenti industriali a Melfi e ad Avellino. Le deroghe, come tutti sanno, hanno riguardato il lavoro delle donne e l'orario di lavoro.

In definitiva ritiene che l'intervento straordinario debba essere concentrato sulle incentivazioni industriali; che gli interventi sulle infrastrutture debbano essere spostati sull'intervento ordinario, anche aprendo gestioni stralcio che debbono essere piuttosto preventive che successive; infine che il 1993 sia considerato l'anno conclusivo della stagione dell'intervento straordinario.

Il deputato DIGLIO, a nome del gruppo socialista, ringrazia il ministro per la franchezza ed il senso dello Stato dimostrati in condizioni obiettivamente difficili.

Condivide l'impostazione legislativa data dal Governo alla materia, anche se alcuni punti del disegno di legge sollevano riserve. In particolare ritiene che la formula della delega al Governo, in vista della emanazione di un regolamento contenente le nuove disposizioni per la concessione delle agevolazioni, sia molto generale e quindi ampli la sfera discrezionale del Governo.

Il ministro Mannino risponde che la delega è stata formulata in termini generali perchè da una parte si deve tener conto della legge Amato n. 400 la quale comporta un riordino degli istituti di medio credito. D'altra parte bisogna tener conto che la CEE ha avanzato impostazioni molto rigide per il ridisegno territoriale dell'area degli incentivi e la soppressione di ogni forma di credito speciale.

Il deputato DIGLIO si ritiene soddisfatto della precisazione del ministro e richiama l'esigenza che l'ampiezza di valutazione conferita dalla delega sia tale da sviluppare un processo di semplificazione e di garanzia nell'erogazione dei fondi.

Fatte queste premesse vuole soffermarsi sul problema dei progetti strategici, tanto sotto il profilo dell'acquisizione dei prestiti internazionali come per quanto riguarda il problema della necessaria partecipazione delle regioni. Si domanda se non era percorribile la strada di una convenzione tra il MISME e gli istituti di credito autorizzati alla concessione di prestiti a medio e a lungo termine, in modo da configurare aspetti gestionali diversi da quelli del passato. Per quanto invece riguarda la partecipazione delle regioni ritiene che debba essere messo a punto un congegno capace contemporaneamente di garantire efficienza e partecipazione degli enti locali.

Conclude ritenendo che il disegno di legge affronti troppo timidamente la materia delle revoche. Si chiede cioè se invece di allargare la sfera discrezionale del ministro non sia preferibile introdurre un elemento di forte discontinuità capace di mandare segnali che rappresentino critica e superamento di determinate disfunzioni. Ritiene cioè che un congegno più automatico possa costituire una garanzia più efficace.

Il deputato SANTORO vuole premettere alcune considerazioni generali.

Gli sembra che il ragionamento del ministro, ridotto all'osso, sia grossomodo questo: la disgregazione indebolisce il Mezzogiorno e costituisce un fertile terreno di cultura dove si alimentano tutte le componenti di una possibile opposizione trasversale al disegno di legge di rifinanziamento della legge 64.

Ritiene che la considerazione del ministro sia fondata ma debba essere capovolta. Le cause del processo di disgregazione non sono fortuite ma implicite nel clima consociativo che ha portato al continuo allargamento del debito pubblico, scaricando su di esso tutte le compromissioni del sistema sociale e politico. In questo modo il debito

pubblico da sfogatorio delle contraddizioni sociali si è convertito in limite che travalica le difficoltà congiunturali, tanto è vero che l'Italia (come del resto la Grecia) non è in grado di attivare politiche espansive proprio quando queste sarebbero necessarie per sostenere l'occupazione ed il reddito.

Ritiene che nel Mezzogiorno le scelte siano state nel tempo funzionali alla creazione di un'area assistita, un'area che potrebbe chiarmarsi anche di socialismo reale. Per questo è necessario un atto chiaro che sancisca la morte dell'intervento straordinario. Sotto questo profilo il disegno di legge, per quanto minimale, costituisce un atto impopolare e di difficile percorso se si prendono a riferimento gli interessi politici del centro-nord. D'altra parte costituisce un atto assolutamente inadeguato per quanto riguarda il Sud d'Italia.

Il senatore TAGLIAMONTE chiede di considerare preparatoria questa discussione in vista del parere che la Commissione sarà chiamata ad esprimere una volta che il disegno di legge avrà iniziato il suo iter.

Il disegno di legge costituisce l'unica soluzione possibile in questo momento, cioè il solo provvedimento capace di far sopravvivere il principio della continuazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno. Piuttosto sarebbe opportuno chiarire che esso non costituisce lo spostamento di risorse nuove al Mezzogiorno, tanto meno si tratta di un rifinanziamento della legge n. 64. Quanto poi ai prestiti internazionali va osservato che essi non possono essere predeterminati in anticipo dovendo le relative operazioni essere attivate in presenza di progetti strategici già definiti.

Il senatore Tagliamonte continua sostenendo che una volta individuate le risorse sarà indispensabile individuare anche i soggetti abilitati ad avanzare proposte, a formulare progetti, ad eseguire le opere. In questo quadro si chiede se l'Agenzia possa essere relegata ad una funzione di mero sportello. Analogo discorso vale per i completamenti. Si istituiscano pure controlli più severi e penetranti ma non si può disconoscere che taluni completamenti sono indispensabili.

Rimane il fatto che la prospettiva dell'intervento straordinario deve inserirsi nella politica regionale comunitaria che continuerà ad essere incentrata in due settori. Incentivi e infrastrutture.

La Commissione bicamerale in definitiva deve produrre rapidamente il proprio parere che funga da indirizzo per accelerare i lavori parlamentari di approvazione del disegno di legge. Tanto più che potrebbero nascere problemi di compatibilità con la finanziaria sotto il profilo della programmazione dei lavori parlamentari.

Il deputato RIDI ringrazia il ministro ed il presidente per l'opportunità che è data alla Commissione di far pesare il proprio punto di vista prima ancora che il disegno di legge di rifinanziamento della legge 64 inizi il proprio iter formale.

Ritiene che non vi sia contraddizione tra gli adempimenti previsti dal disegno di legge e l'esigenza di ripensare l'intervento straordinario alla luce dei risultati conseguenti all'attuazione della legge 64. Perchè il ddl non sia espressione di continuismo ritiene perciò che debbano essere introdotte norme giuridiche, regole nuove che diano un segnale

ed un indirizzo chiaro per il futuro. Si chiede sotto questo profilo, per fare un esempio, perchè il completamento delle opere della cessata Cassa per il Mezzogiorno non possa essere affidato all'intervento ordinario.

L'esigenza di regole nuove che marchino un segno di svolta e di ripensamento appare tanto più ineludibile quanto più si consideri che il referendum abrogativo costituirà un segnale di raccolta per tutti gli interessi antimeridionalistici. Se così stanno le cose ritiene che sia politicamente saggio leggere in trasparenza il disegno di legge con i contenuti dei quesiti referendari, dal momento che l'innovazione della materia sottoposta ad abrogazione equivale a superamento delle ragioni per le quali è stato proposto il referendum.

Il presidente Barca accoglie la proposta del senatore Tagliamonte intesa ad unificare il dibattito sulle comunicazioni del ministro ed il parere sul disegno di legge. Aggiorna pertanto il dibattito ad una seduta successiva, quando sarà formalmente deferito alla Commissione il disegno di legge testè illustrato dal ministro Mannino.

OSSERVAZIONI SU PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

Esame del seguente atto: Rifinanziamento di interventi in campo economico - Atto Senato n. 2945 (Relatore alla Commissione: sen. Tagliamonte)

Il senatore TAGLIAMONTE illustra la seguente bozza di parere:

Premesso che:

all'articolo 3, comma 4, o all'articolo 4, comma 7, il disegno di legge 2945 prevede che gli interventi di cui alla legge 517 del 1975 e all'articolo 15 della legge 67 del 1988 a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizi ubicate nel Mezzogiorno, e gli interventi di cui alla legge 64 del 1986 a favore dei centri commerciali all'ingrosso ubicati nel Mezzogiorno *per la parte eccedente le disponibilità di dette leggi* si provvede con le «disponibilità» della legge 64 del 1986.

In altri termini, ove le domande di contributo presentate dalle aziende meridionali non potessero tutte essere soddisfatte con le risorse attribuite alle tre citate leggi ordinarie, quelle che residuano, sarebbero finanziate dall'intervento straordinario.

Considerato che:

a) il rinvio alle «disponibilità» della legge 64/86 è puramente teorico. È noto, infatti, che per le risorse attribuite a tale legge risultano totalmente programmate e quasi tutte impegnate, e che è all'esame del Parlamento un disegno di legge presentato dal Governo che propone un rifinanziamento della stessa legge vincolato a specifiche destinazioni;

b) il rinvio in questione è tecnicamente complesso. L'utilizzo delle risorse della 64/86 è disciplinato dalle norme fissate in tale legge. Poichè le risorse - come si è accennato - sono già tutte programmate o impegnate, il ddl dovrebbe precisare i criteri e le modalità per sottrarre ai programmi approvati ed agli impegni assunti la parte occorrente per finanziare le iniziative non coperte dai fondi ordinari delle leggi 517/75,

67/88 e 41/86. Sarebbe, inoltre, necessario stabilire che, una volta quantificato il fabbisogno, l'autorità competente per la spesa sarà il Ministro dell'industria.

D'altra parte, detta quantificazione non potrà essere definita se non dopo l'esaurimento dei fondi ordinari. A meno che non si fissi, nello stesso ddl e in via preventiva, un determinato importo. Il che equivarrebbe ad una vera e propria riduzione degli stanziamenti destinati all'intervento straordinario; riduzione difficile, per non dire impossibile, quanto agli ammontari previsti nella 64/86 programmati e impegnati; riduzione possibile, ma discutibile ed improbabile, quanto agli importi proposti nel disegno di legge di rifinanziamento (e sempre che quest'ultimo sia approvato dal Parlamento dopo il ddl 2945 oggi all'esame);

c) Il rinvio è, infine, politicamente insostenibile. Una legge di spesa ordinaria deve farsi carico della domanda espressa sull'intero territorio nazionale. E se rispetto alle risorse assegnate un'eccedenza si produce, è con un ulteriore finanziamento della stessa legge che occorre provvedere. Ove, peraltro, - come pare sia accaduto - i finanziamenti in passato assegnati alle leggi 517/75, 67/88 e 41/86 fossero stati prevalentemente assorbiti dagli interventi effettuati nel centro-nord, sarebbe giusto ed opportuno che l'occasione del rifinanziamento delle stesse leggi fosse colta per soddisfare in via prioritaria le domande presentate dalle imprese del Sud».

Tutto ciò premesso e considerato, la Commissione bicamerale per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno esprime parere contrario all'impiego delle risorse della legge n. 64 del 1986 per il finanziamento delle iniziative di cui all'articolo 3 e all'articolo 4 del ddl 2945 ubicate nel Mezzogiorno e richiama, ad ogni buon fine, l'obbligo previsto nella vigente legislazione di destinare alle regioni meridionali come minimo il 40 per cento della spesa pubblica ordinaria.

L'on. Ridi, a nome del gruppo del PDS, esprime parere favorevole allo schema di parere del senatore Tagliamonte.

Il presidente Barca mette ai voti il testo di parere del senatore Tagliamonte che è approvato dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 12,45.

SOTTOCOMMISSIONI

INDUSTRIA (10^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE 1991

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Aliverti, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 13^a Commissione:

Disposizioni per accelerare le opere e gli interventi di attuazione del programma di tutela ambientale (2924): *parere favorevole con osservazioni.*

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)**Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE 1991

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Commissione Pagani, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 8^a Commissione:

Nome generali in materia di opere pubbliche (2487): *parere favorevole con osservazioni;*

Norme per l'edilizia residenziale (2962), approvato dalla VIII Commissione della Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Botta ed altri; Ferrarini ed altri; Ferrarini ed altri; Bulleri ed altri; Sapio ed altri; Ferrarini ed altri; Solaroli ed altri: *rinvio dell'emissione del parere.*

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

ISTRUZIONE (7°)

Venerdì 20 settembre 1991, ore 8,45

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CHIARANTE ed altri. - Norme per l'innalzamento dell'obbligo scolastico e per il riordino dell'istruzione secondaria superiore (428).
 - MANZINI ed altri. - Prolungamento dell'istruzione obbligatoria (829).
 - MANIERI ed altri. - Norme sul prolungamento dell'obbligo scolastico (1187).
 - GUALTIERI ed altri. - Nuova disciplina dell'obbligo scolastico (1226).
 - FILETTI ed altri. - Ristrutturazione dell'ordinamento della scuola media superiore (1812).
 - MEZZAPESA. - Norme sull'ordinamento della scuola secondaria superiore e sul prolungamento dell'istruzione obbligatoria (2343).
- e delle connesse petizioni n. 10 e n. 269.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TORNATI ed altri. - Celebrazioni del II Centenario della nascita di Gioacchino Rossini (1691).
- TORNATI ed altri. - Concessione di contributi per il Festival Rossiniano e per le celebrazioni del bicentenario della nascita di Gioacchino Rossini (2708).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- OSSICINI. - Ordinamento degli studi di educazione fisica e sportiva presso le Università (841).
- MOLTISANTI ed altri. - Norme concernenti la trasformazione degli istituti superiori di educazione fisica in «Istituti universitari di educazione fisica e dello sport» (1074).

- SPITELLA ed altri. - Nuovo ordinamento degli studi di educazione fisica e sportiva presso le Università (1676).
- NOCCHI ed altri. - Istituzione del corso di laurea in scienze dello sport e dell'educazione fisica e motoria. Norme transitorie per gli ISEF (2013).
- PIZZO ed altri. - Istituzione del corso di laurea in scienze dello sport e dell'educazione fisica e motoria (2190).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Statizzazione e nuova denominazione degli Educandati femminili riuniti di Napoli (2819) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- Norme sui programmi nazionali di ricerca scientifica e tecnologica in Antartide (2912).

II. Discussione dei disegni di legge:

- Disposizioni sul dottorato di ricerca (2704) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gelli ed altri; Poli Bortone ed altri)*.
- Disposizioni sul personale tecnico e amministrativo delle università e del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (2925).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame del seguente atto:

- Schema del piano di sviluppo delle università italiane per il triennio 1991-1993.
-